

**Polizza pluririschio**  
**Allevamenti zootecnici**  
**Agevolata n. 10013999000153/2019**

**CONDIFESA VERONA CODIVE**

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

Il presente documento contiene:

- a) La Nota Informativa comprensiva di Glossario;
- b) Le Condizioni di Assicurazione.

POLCONV - 0606A - 2019 - A4985 - 1



Bene Assicurazioni S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Generale  
Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano (MI)

Codice fiscale e partita IVA n. 09599100964  
Capitale sociale 16.000.000 euro i.v.

[www.bene.it](http://www.bene.it)

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni  
con provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016

Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione  
n.1.00180

Società soggetta all'attività di direzione e di  
coordinamento da parte di Bene Holding S.p.A. -  
Appartenente al Gruppo assicurativo Bene  
numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054

# POLIZZA CONVENZIONE

Rischi agevolati

**POLIZZA N.** 10013999000153/2019  
**Inizio contratto:** ore 00:00 del 01/01/2019  
**Fine contratto:** ore 24:00 del 31/12/2019

## INFORMAZIONI DI POLIZZA

TACITO RINNOVO	NO	FRAZIONAMENTO	ANNUALE
PROSSIMA QUIETANZA	===	POLIZZA SOSTITUITA	===
COASSICURAZIONE	NO	NS. QUOTA	100,00%
INTERMEDIARIO	G. e A. Gestioni e Assicurazioni S.r.l.	ISCRIZIONE RUI	B000135711
CODICE INTERMEDIARIO	100139	VIA	Monte Zebio, 32 00195 ROMA (RM)

## CONTRAENTE

DENOMINAZIONE	<b>CONDIFESA VERONA</b>	COD. FISC.	<b>03211070234</b>
INDIRIZZO	<b>VIALE DEL LAVORO, 52</b>	PARTITA IVA	
COMUNE	<b>VERONA</b>	CAP - PROVINCIA	<b>37135 - VR -</b>



## DETTAGLIO DEL PREMIO

	PREMIO NETTO	ACCESSORI	IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO LORDO
<b>RATA ALLA FIRMA</b>	<b>0.000,00</b>	<b>0.000,00</b>	<b>0.000,00</b>	<b>0.000,00</b>	<b>0.000,00</b>
<b>RATE SUCCESSIVE</b>	<b>NON PREVISTE</b>				


Il pagamento dell'importo di € 0,00 dovuto alla firma della presente polizza è stato effettuato il \_\_\_\_\_

Il Broker

Emessa a Roma in tre esemplari il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ con annesse Nota Informativa, Condizioni Generali, Particolari, allegati ed intercalari che ne fanno parte integrante.

 <b>IL CONTRAENTE</b> _____	 <b>Bene Assicurazioni S.p.A.</b> _____
--	--

ESEMPLARE PER



**Bene Assicurazioni S.p.A.**

W: [www.bene.it](http://www.bene.it) - E: [info@bene.it](mailto:info@bene.it) - Pec: [beneassicurazioni@legalmail.it](mailto:beneassicurazioni@legalmail.it) - T: 02 892973 - F: 02 89354715  
 Servizio Clienti - E: [clienti@bene.it](mailto:clienti@bene.it) - T: 800 615398 - F: 02 89354715

Sede Legale e Direzione Generale: via dei Valtorta 48, 20127 Milano - Capitale sociale 16.000.000 euro i.v. - CF e P.IVA n. 09599100964 - Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento IVASS n.0237415 del 21/12/2016 - Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180 - Società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte di Bene Holding S.p.A., appartenente al Gruppo assicurativo Bene - Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054

## **INDICE DEL DOCUMENTO**

NOTA INFORMATIVA	Pag. 1
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	Pag. 3
DEFINIZIONI	Pag. 5
NORME COMUNI CHE REGOLANO LE COPERTURE	Pag. 10
NORME COMUNI CHE REGOLANO I SINISTRI	Pag. 14
SEZIONE 1) BOVINI E BUFALINI	Pag. 18
SEZIONE 2) ALLEVAMENTI SUINI	Pag. 25
SEZIONE 3) ALLEVAMENTI OVINI E CAPRINI	Pag. 30
SEZIONE 4) ALLEVAMENTI AVICOLI	Pag. 33
SEZIONE 5) ALLEVAMENTI EQUINI	Pag. 38
SEZIONE 6) ALLEVAMENTI CUNICOLI	Pag. 40

## NOTA INFORMATIVA

### PREMESSA

Premesso che il **CONDIFESA VERONA CODIVE** – intende fornire ai propri Associati, nel quadro dei servizi prestati, la possibilità di aderire al presente contratto per assicurare le Aziende Agricole che allevano animali di varie specie, così come previsto da:

- D. Lgs. 102/2004 e successive modifiche e/o integrazioni;
- Decreti attuativi del MIPAAF in vigore;

Premesso che Bene Assicurazioni SpA è Società di assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo "bestiame" e che è disponibile a prestare le coperture in ambito zootecnico, così come previste dai già menzionati provvedimenti legislativi;

si definiscono le "Norme che regolano i rapporti fra i Contraenti e, le "Norme che regolano l'Assicurazione in Generale" e le "Norme Comuni che regolano le presenti coperture" e le "Norme Particolari che regolano le coperture".

---

### NORME CHE REGOLANO I RAPPORTI FRA I CONTRAENTI

#### 1) LA POLIZZA CONVENZIONE

La Società presta le coperture assicurative in base alla presente Polizza - Convenzione sottoscritta dal Consorzio in qualità di Contraente ed alla quale i singoli allevatori - purché Soci dello stesso - possono aderire mediante:

- a) sottoscrizione di una richiesta di adesione, come da allegato A) che forma parte integrante del presente contratto;
- b) pagamento del premio assicurativo dovuto, direttamente al Contraente, comprensivo delle quote spettanti al Consorzio.

Il Contraente informa i propri soci delle coperture assicurative prestate tramite la presente Polizza Convenzione.

#### 2) DURATA DELLA POLIZZA CONVENZIONE

Il presente contratto ha la durata di anni uno con decorrenza dalle ore 00 del 01.01.2019 alle ore 24 del 31.12.2019, così come previsto dal relativo Piano Assicurativo Agricolo Nazionale.

#### 3) SOGGETTI CHE POSSONO ADERIRE E TERMINI PER LA RICHIESTA DI ADESIONE

Possono aderire alla presente Polizza - Convenzione gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, soci del Contraente, nel periodo intercorrente fra la data di decorrenza del presente contratto e la data del 31 ottobre 2019, tramite la sottoscrizione della richiesta di adesione, di cui alle definizioni, che forma parte integrante del presente contratto (allegato A).

L'adesione, validata dal Consorzio, consente all'Allevatore di usufruire di una o più delle coperture assicurative previste dal contratto, così come meglio regolato dalle "Norme che regolano i rapporti fra i Contraenti", le "Norme che regolano l'Assicurazione in Generale" e le "Norme Comuni che regolano le presenti coperture" e le "Norme Particolari che regolano le coperture".

**4) PREMIO DI POLIZZA E PAGAMENTO DEL PREMIO DA PARTE DEL CONTRAENTE**

Il premio totale di polizza dovuto dal Contraente per le coperture prestate ai singoli soci corrisponde alla somma dei premi previsti in ogni certificato di assicurazione sottoscritto dai soci e convalidato dal Contraente.

Il Contraente s'impegna a trasmettere i premi dovuti direttamente a favore di:

**G. e A. gestioni e assicurazioni S.r.l. Via Monte Zebio 32, 00195 ROMA  
presso Banca Sant'Angelo – Agenzia 1 Roma  
IBAN IT52N0577203201CC0930110080**

Il pagamento del premio sarà effettuato:

- **per il 50% entro il 30 di ciascun mese** per tutti i certificati pervenuti al Consorzio e da questi convalidati nel corso del mese precedente, distinguendo gli importi relativi alle coperture con soglia di danno dalle coperture assicurative senza soglia di danno.
- **il restante 50% entro il 10.11.2019** –

**Nella causale dovrà essere precisato il numero della convenzione ed il relativo riferimento legislativo nonché l'acronimo del Consorzio.**

Il Broker invierà, entro 15 giorni antecedenti le scadenze fissate nei commi precedenti, l'elenco dei certificati da saldare con la specifica dei singoli premi dovuti e del premio totale.

**5) SOSPENSIONE DELLA COPERTURA.**

In caso di ritardato pagamento dei premi alle date stabilite, la Società sospenderà la copertura dandone comunicazione al Contraente, all'Assicurato ed al Beneficiario, se designato dall'Assicurato stesso.

La sospensione avrà effetto dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo al mancato pagamento.

**6) TERMINE PER LA COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITA' NELLA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA DI ADESIONE.**

La validazione da parte del Contraente di ogni certificato impegna la Società assicurativa alla prestazione prevista nello stesso, secondo le norme previste nella presente polizza/Convenzione ed impegna il Consorzio al pagamento del premio per conto del socio aderente.

Pur tuttavia, qualora il Contraente dovesse riscontrare irregolarità nel certificato accettato, potrà chiedere l'annullamento della copertura stessa o rettifica dello stesso entro il termine massimo di 30 giorni dalla validazione; trascorso tale termine, il Contraente si farà carico comunque del pagamento del premio totale dovuto, ancorché frazionato.

**7) RILASCIO AL CONSORZIO DELLE RELATIVE QUIETANZE.**

La Società o il Broker si impegna a trasmettere al Consorzio, entro quindici giorni dal saldo dei premi dovuti, le quietanze di pagamento con l'allegato dei nominativi dei soci e relativo importo.

Gli elenchi nominativi saranno desunti da contabilizzazioni separate delle adesioni con soglia e quelle senza soglia.

**8) MOROSITA' DEL SOCI**

Nel caso in cui il Socio che ha aderito alla presente Polizza Convenzione, risulti moroso nei confronti del Consorzio di difesa, per quanto dovuto a titolo di contributo associativo ed assicurativo, quest'ultimo ha la facoltà di comunicare alla Società Assicuratrice la morosità e chiedere la sospensione della copertura e l'interruzione del pagamento ai danneggiati degli eventuali "indennizzi" maturati, fino alla regolarizzazione di quanto dovuto.

**9) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

Le Norme che regolano le coperture prestate sono di seguito allegate e costituiscono parte integrante del presente accordo, unitamente ai modelli ed alle tabelle dei tassi, come meglio precisato in seguito.

---

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

**A) ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA**

I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato e il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato medesimo.

**B) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

**C) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**D) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza che possa comportare un aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dalla Società possono comportare le conseguenze previste dall'art.1898 del Codice Civile.

**E) RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro relativo alle garanzie previste nel presente contratto regolarmente denunciato e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o l'Assicurato hanno facoltà di recedere dall'assicurazione dandone avviso all'altra Parte ed al Consorzio.

Il recesso esercitato dall'Assicurato ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata, quello esercitato dalla Società, nei confronti del singolo Assicurato, ha efficacia dopo quindici giorni da quello di ricevimento della raccomandata medesima; entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione dell'Assicurato il premio relativo al periodo di rischio non corso.

Nel caso il Consorzio abbia anticipato la relativa somma, la Società restituirà la stessa direttamente al Consorzio.

**F) DIRITTO DI RIVALSA**

La Società si riserva il diritto di esercitare azione di surroga verso i terzi responsabili del sinistro e fino a concorrenza della somma pagata, ai sensi dell'art. 1916 Codice Civile.

**G) FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Ogni comunicazione deve essere inoltrata per iscritto e trasmessa all'altra Parte a mezzo lettera raccomandata, telefax, telegramma o posta elettronica certificata.

**H) FORO COMPETENTE ESCLUSIVO**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 delle "Norme Comuni che regolano i sinistri", per ogni controversia è competente l'Autorità Giudiziaria ove ha sede il Contraente, fatta eccezione per le controversie originate dal mancato pagamento dei premi per le quali è competente l'Autorità Giudiziaria prescelta dalla società assicuratrice.

**I) CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione, l'assistenza – anche nella fase della liquidazione dei sinistri – e l'esecuzione del presente contratto al broker G. e A. gestioni e assicurazioni s.r.l. (con sede in via Monte Zebio, n.32 – 00195 Roma), in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione, per l'intera durata della presente assicurazione, incluse proroghe, rinnovi, riforme e sostituzioni.

Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti, per conto del Contraente, dalla G. e A. gestioni e assicurazioni s.r.l.

Ogni comunicazione fatta dal broker alla Società, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente; del pari, ogni comunicazione fatta dalla Società al broker s'intenderà come fatta al Contraente.

Per quanto riguarda l'incasso dei premi tutti di polizza, il versamento sarà effettuato dal Contraente alla G. e A. gestioni e assicurazioni s.r.l. e, anche ai fini dell'art.1901 Codice Civile, si intenderà come ricevuto dalla Società.

Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al broker si intenderà come fatta alla Società, anche ai fini dell'art.1913 Codice Civile.

Il broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte.

**J) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge del diritto italiano.

**DEFINIZIONI**

Ai termini che seguono viene convenzionalmente attribuito il significato di seguito precisato.

<b>Abbattimento forzoso</b>	L'esecuzione di specifica ordinanza emessa dall'Autorità Sanitaria che, ai sensi dei regolamenti di polizia veterinaria, determina l'abbattimento di capi presenti nell'allevamento. E' parificato ad abbattimento forzoso l'abbattimento eseguito in forza di regolamenti nazionali o regionali ai quali l'allevatore ha aderito volontariamente.
<b>Allevamento</b>	L'insieme dei capi allevati identificati con unico codice aziendale.
<b>Allevamento tipo</b>	Allevamento nel quale le varie categorie di capi allevati corrispondono al modello teorico più adatto alla finalità produttiva.
<b>Animale o capo</b>	L'individuo animale, di specie e razza assicurata così come indicato nella richiesta di adesione; in caso di allevamenti nei quali sono presenti capi di varie razze, tutti i capi sono convenzionalmente considerati come appartenenti alla razza numericamente prevalente.
<b>Assicurato</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione sottoscritto dall'assicurato, nel caso di polizza individuale oppure, nel caso di Polizza Convenzione, da uno dei soggetti previsti dal D. Lgs 102/2004 e ss.mm.ii..
<b>Banca Dati Nazionale (BDN)</b>	Banca dati informatizzata istituita dal Ministero della Salute in data 1-1-2000 e che si avvale, quale organo tecnico, del Centro Servizi Nazionale c/o l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (IZSAM) con sede a Teramo.
<b>Broker</b>	Intermediario assicurativo, così come definitivo dalla vigente legislazione.
<b>Carenza</b>	Periodo stabilito contrattualmente e variabile in base alle garanzie, alla specie assicurata ed all'indirizzo produttivo, nel quale la copertura rimane sospesa, nonostante l'efficacia della polizza.
<b>Carcassa</b>	I resti dell'animale deceduto o abbattuto; ai fini del presente contratto sono equiparate a "carcasse" tutte le sostanze delle quali la legge impone la distruzione mediante incenerimento.
<b>Certificato</b>	Richiesta di adesione regolarmente validata dal Consorzio che ne conferma la decorrenza della copertura.
<b>Ciclo</b>	Periodo nel quale i capi destinati alla produzione raggiungono il peso e/o l'età prevista in base all'indirizzo produttivo dell'allevamento.
<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione, mediante sottoscrizione di

un contratto assicurativo che può essere individuale o collettivo.

<b>Costo di smaltimento</b>	L'insieme dei costi sostenuti per la Rimozione delle "carcasse" dal luogo di prelievo fino allo stabilimento nel quale si procede alla Distruzione delle stesse.
<b>Danno diretto</b>	La perdita di valore del bene assicurato direttamente coinvolto nel sinistro.
<b>Danno indiretto</b>	La perdita o il mancato utile determinato dalla cessazione o riduzione di un'attività a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
<b>Detentore</b>	Qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile, anche temporaneamente, degli animali.
<b>Epizoozia</b>	La malattia causata direttamente da microrganismi e trasmissibile da un capo ad un altro per contatto diretto o indiretto ed inclusa fra quelle descritte all'art.1 del D.P.R. 320/1954 e successive modificazioni.
<b>Fascicolo aziendale</b>	L'insieme dei documenti e delle informazioni che riepilogano la situazione aziendale così come meglio precisato dal DPR 503/1999.
<b>Fattrice</b>	Capo adulto di sesso femminile, fertile.
<b>Fermo stalla</b>	L'inattività produttiva dell'allevamento a seguito di Ordinanza Sanitaria di abbattimento di tutti i capi presenti in allevamento.
<b>Focolaio</b>	Ogni caso di insorgenza di malattia infettiva coperta dall'assicurazione.
<b>Franchigia</b>	La parte del danno, contrattualmente stabilita ed espressa in cifra fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Indennizzo</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>ISMEA</b>	Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare.
<b>Malattia</b>	Qualsiasi alterazione dello stato fisiologico e funzionale dell'animale, diversa dagli infortuni.
<b>Mancato reddito</b>	Diminuzione parziale o totale di reddito conseguente ad Ordinanze Sanitarie.
<b>Ordinanza Sanitaria</b>	Provvedimento esecutivo dell'Autorità Sanitaria avente per oggetto misure, norme e obblighi relative all'insorgenza di malattie infettive.
<b>P.A.I. Piano Assicurativo Individuale</b>	Documento generato automaticamente dal Sistema Gestione Rischi di ISMEA e contenente i dati aggiornati dell'attività allevatoriale dell'azienda che intende assicurarsi, redatto in base ai dati del Fascicolo Aziendale.

<b>PAU</b>	Produzione Assicurata Unitaria che varia in base alla specie ed all'indirizzo produttivo assicurato.
<b>Periodo di assicurazione</b>	Il periodo - pari o inferiore a 12 mesi - compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale dell'assicurazione.
<b>Polizza Agevolata</b>	Contratto redatto secondo le norme del vigente Piano Assicurativo Agricolo Nazionale.
<b>Polizza Convenzione</b>	Il contratto non individuale, sottoscritto dal Contraente e dalla Società che prova l'assicurazione, al quale possono aderire gli allevatori soci del Contraente stesso.
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Qualifica sanitaria</b>	Certificazione che qualifica un allevamento come ufficialmente indenne o indenne da malattie infettive, previste dalla presente Polizza-Convenzione.
<b>Quarantena (Struttura per quarantena)</b>	Locale adibito al ricovero di quei capi che, in base alle norme veterinarie, devono essere tenuti in temporaneo isolamento. Detta struttura è adeguatamente separata rispetto a quelle dedicate al resto della mandria.
<b>Registro Aziendale - Registro di carico e scarico</b>	I registri di azienda, anche informatizzati, tenuti, conservati e aggiornati secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
<b>Richiesta di adesione</b>	Il documento con il quale l'Assicurato chiede di aderire alla polizza - convenzione e con il quale sottoscrive le garanzie prescelte fra quelle previste dalla stessa.
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro.
<b>Scoperto</b>	Parte del danno - espressa in misura percentuale - che, in caso di sinistro, rimane ad esclusivo carico dell'Assicurato.
<b>Sequestro</b>	Provvedimento con il quale l'Autorità Sanitaria impedisce qualsiasi movimentazione di animali e/o relativi prodotti negli allevamenti, in seguito all'insorgenza di malattie infettive così come meglio precisato nel presente contratto.
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; nel caso in cui si verifichi un sinistro per malattia epizootica coperta dalla presente polizza - convenzione si considera come data del sinistro la data relativa alla prima Ordinanza, sempreché le successive Ordinanze si riferiscano alla stessa epizootia.
<b>Smaltitore</b>	Ditta autorizzata dalle Autorità competenti alla raccolta, il trasporto, il magazzinaggio, e l'incenerimento delle carcasse animali, così come meglio definite nel presente documento.
<b>Società</b>	L'impresa assicuratrice o il gruppo di imprese che prestano

l'assicurazione.

<b>Soglia</b>	Limite di accesso al risarcimento, espresso in percentuale sulla somma assicurata, al di sotto del quale non matura il diritto all'indennizzo.
<b>Somma assicurata</b>	il valore totale del bene assicurato.
<b>Valore Assicurato Unitario - VAU</b>	Valore del bene assicurato calcolato secondo quanto indicato nelle singole sezioni.
<b>Veterinario fiduciario</b>	Veterinario, regolarmente iscritto all'Ordine dei Veterinari, scelto dalla Società come consulente tecnico.
<b>Veterinario ufficiale</b>	Veterinario dipendente dal Ministero della Sanità, dalle Regioni, dalle Province Autonome o dalle Aziende Sanitarie Locali o libero professionista formalmente incaricato dell'esecuzione delle operazioni di risanamento.

---

## SEZIONE BOVINI

<b>Allevamenti Bovini da Latte</b>	Allevamento nel quale il latte costituisce la produzione prevalente.
<b>Allevamenti Bovini da Carne</b>	Allevamento caratterizzato dalla presenza di fattrici che partoriscono vitelli destinati alla riproduzione o all'ingrasso per poi essere ceduti al macello o alla vendita ad altri allevatori specializzati.
<b>Allevamenti Bovini da ingrasso</b>	Allevamento in cui si pratica l'ingrasso di capi provenienti da altri allevamenti per essere poi destinati alla macellazione.

---

## SEZIONE SUINI

<b>Allevamento a ciclo aperto</b>	Allevamento in cui si pratica la riproduzione e parte dei nati sono venduti per la riproduzione o per l'ingrasso.
<b>Allevamento a ciclo chiuso</b>	Allevamento in cui si pratica la riproduzione ed i nati rimangono prevalentemente nell'allevamento per l'ingrasso e, al raggiungimento del peso tipico dell'indirizzo produttivo, sono venduti direttamente al macello.
<b>Allevamento da ingrasso</b>	Allevamento in cui si pratica l'ingrasso di capi provenienti da altri allevamenti per essere poi destinati alla macellazione.
<b>Lattone</b>	Suinetto maschio o femmina di peso complessivo fino a 30 KG.
<b>Magrone</b>	Suino maschio o femmina di peso complessivo fino a 75 kg.

<b>Multisede</b>	Metodo di allevamento nel quale le varie fasi di riproduzione (scrofaia, svezzamento, magronaggio, finissaggio) sono realizzate in località e/o ambienti distinti e ogni fase è identificata da un codice allevamento.
<b>Suino leggero</b>	Suino maschio o femmina di peso complessivo maggiore di 75 kg fino a 115/120 kg.
<b>Suino pesante</b>	Suino maschio o femmina di peso complessivo superiore a 120 kg.

---

### SEZIONE OVINI E CAPRINI

<b>Allevamento Ovino da Carne</b>	Allevamento nel quale l'attività produttiva prevalente consiste nella produzione di carne.
<b>Allevamento Ovino/Caprino da Latte</b>	Allevamento nel quale l'attività produttiva prevalente consiste nella produzione di latte.

---

### SEZIONE AVICOLI

<b>Allevamento Avicoli</b>	Allevamenti di capi gallinacei (polli, galline, faraone, tacchini, anatre, oche etc..) nel quale l'attività prevalente consiste nella produzione di uova o carne, come meglio descritto nella sezione di riferimento (sezione 4).
----------------------------	---

---

### SEZIONE CUNICOLI

<b>Foro Parto</b>	Spazio deputato al parto delle femmine della specie cunicola.
<b>Allevamento a ciclo aperto</b>	Allevamento in cui si pratica la riproduzione fino allo svezzamento e parte dei nati sono venduti per la riproduzione o per l'ingrasso.
<b>Allevamento a ciclo chiuso</b>	Allevamento in cui si pratica la riproduzione ed i nati rimangono prevalentemente nell'allevamento per l'ingrasso e, al raggiungimento del peso tipico, sono venduti direttamente al macello.
<b>Allevamento da ingrasso</b>	Allevamento in cui si pratica l'ingrasso di capi provenienti da altri allevamenti per essere poi destinati alla macellazione.

---

**NORME COMUNI CHE REGOLANO LE PRESENTI COPERTURE****1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Le coperture prestate con il presente contratto sono quelle previste dal Piano Assicurativo Agricolo Nazionale vigente, come meglio precisato nelle singole sezioni riguardanti le varie specie allevate.

**2) ESCLUSIONI**

Oltre le esclusioni eventualmente previste nelle singole sezioni sono sempre esclusi:

- a) i danni conseguenti a dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- b) direttamente e/o indirettamente dall'inosservanza del Regolamento di Polizia Veterinaria e di tutte le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti;
- c) direttamente o indirettamente da malattie infettive per le quali l'allevamento - alla data di decorrenza dell'assicurazione - non abbia la qualifica di allevamento indenne o ufficialmente indenne ovvero, indenne da malattie soggette a piani di risanamento e/o eradicazione;
- d) atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di terrorismo, di sabotaggio, di avvelenamento e compiuti anche in occasione di abigeato, rapina, furto e rispettivi tentativi;
- e) malattie e difetti fisici del/i capo/i preesistenti alla data di decorrenza della garanzia;
- f) esplosioni o emanazioni di calore e di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- g) atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- h) terremoti, eruzioni vulcaniche, uragani, bufere, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, tempeste, grandine;
- i) danni diretti ed indiretti conseguenti a Encefalopatia Spongiforme Bovina e Blue Tongue, salvo quanto eventualmente previsto nelle singole sezioni;
- j) eventi o malattie non specificatamente previste nel presente contratto o non sottoscritte dal singolo Assicurato nel documento di "richiesta di adesione";
- k) conseguenze derivanti dal mancato isolamento in strutture per la quarantena, in caso di acquisto di capi da terzi o nel caso che, trascorso il periodo di quarantena, i capi in questione non siano stati sottoposti nuovamente a prove diagnostiche per malattie epizootiche con esito negativo, salvo quanto previsto nelle singole sezioni; ovvero in caso di mancato isolamento dei capi risultati positivi alle malattie oggetto di assicurazioni.

**3) DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE**

La richiesta di adesione deve essere trasmessa al broker, anche per via telematica, nello stesso giorno della data di sottoscrizione, ma le garanzie avranno efficacia dalle date indicate nelle singole sezioni e per le rispettive garanzie, anche per effetto del periodo di carenza, se previsto.

Le date delle coperture, indipendentemente dalle date di decorrenza, terminano il 31/12/2019.

#### 4) DECORRENZA DELLE GARANZIE

Ferme le decorrenze delle garanzie precisate nelle singole sezioni, le relative carenze previste non avranno efficacia in caso di rinnovo della copertura senza soluzione di continuità, anche se la precedente garanzia assicurativa sia stata prestata da diverso assicuratore. Si precisa che i rinnovi saranno considerati "senza soluzione di continuità" purché la decorrenza del nuovo certificato sottoscritto non sia posteriore al 15 febbraio 2019.

#### 5) MODALITA' DI ADESIONE

Gli Allevatori che intendono aderire alla presente Polizza - Convenzione, mediante sottoscrizione della richiesta di adesione e del questionario - previsto per i nuovi Assicurati - che forma parte integrante della copertura prestata - devono:

- 5.1 sottoscrivere la "richiesta di adesione" - una per ogni codice aziendale - redatta in quattro copie contenente le seguenti informazioni:
  - dati identificativi dell'Assicurato (dati anagrafici, fiscali, CUAU impresa, codice aziendale, numero manifestazione d'interesse, se necessario);
  - ubicazione delle strutture dell'allevamento e dell'eventuale sede legale, se diversa;
  - indirizzo produttivo;
  - dati richiesti dalle singole specifiche garanzie quali, a titolo esemplificativo: numero capi (con eventuale relativo elenco matricole), quintali di latte prodotti, numero capi da riproduzione, numero cicli, etc.;
  - garanzie prescelte;
  - valori assicurati e relativo conteggio del premio sulla base dei tassi indicati nello specifico allegato B), distinti in base alle garanzie prestate ed alla specie da assicurare;
  - dichiarazione degli Assicurati di aver ricevuto copia del contratto assicurativo e di essere a conoscenza delle condizioni tutte;
  - numero di polizza non agevolata e relativo certificato, se l'Assicurato ha sottoscritto in tutto o in parte le garanzie previste nel suddetto contratto non agevolato;
  - fornire indicazione dello smaltitore utilizzato;
  - regime IVA.
- 5.2 fornire copia del fascicolo aziendale o analogo documentazione;
- 5.3 fornire copia della manifestazione d'interesse;
- 5.4 effettuare il pagamento del premio dovuto, direttamente al Contraente;
- 5.5 fornire copia delle certificazioni attestanti la qualifica sanitaria dell'allevamento, fatto salvo quanto eventualmente ed ulteriormente previsto nelle singole sezioni.

#### 6) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato ha l'obbligo di:

- assicurare tutti gli animali allevati della specie assicurata come da fascicolo aziendale o altra analogo documentazione prevista nelle singole sezioni;
- dichiarare tutte le circostanze conosciute che possano permettere la valutazione dei rischi e comunicare, successivamente a tale dichiarazione, tutte le variazioni delle quali viene a conoscenza;
- dichiarare, in caso di nuova adesione, gli importi degli smaltimenti effettuati e la ditta smaltitrice prescelta;

- attenersi scrupolosamente alle norme vigenti in materia di Polizia Veterinaria e ad ogni altra normativa comunitaria, nazionale e regionale riguardante gli animali e la sanità animale;
- dichiarare malattie, tare congenite o vizi di cui gli animali possano essere affetti alla data di decorrenza dell'assicurazione;
- consentire a personale autorizzato dalla Compagnia a compiere verifiche all'interno della struttura aziendale assicurata e ad esaminarne la relativa documentazione.

## 7) OBBLIGHI DEGLI INCARICATI DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI

Le persone incaricate della raccolta delle "Richieste di Adesione" hanno l'obbligo di:

- far sottoscrivere in quattro copie la/le "Richiesta/e di Adesione" – una per ogni codice aziendale - unitamente al questionario, se previsto;
- far sottoscrivere eventuali dichiarazioni richieste dal Consorzio;
- raccogliere la documentazione richiesta;
- consegnare all'Allevatore copia del contratto sottoscritto dal Contraente; nel caso di trasmissione per via telematica inviare al broker per conoscenza;
- trasmettere giornalmente al Broker - entro le ore 17,00 di ogni giorno lavorativo - copia della/e richieste di adesione;
- consegnare al Consorzio di Difesa copia/e della/e "Richiesta/e di Adesione", unitamente alla documentazione di cui sopra, entro tre giorni dalla sottoscrizione;
- se non diversamente previsto dal Consorzio, incassare la 1° rata di premio a mezzo titolo non trasferibile, intestato al Consorzio di riferimento.

## 8) CALCOLO DEL PREMIO E RATEO DI PREMIO

Ai fini del calcolo del premio annuale ed a fronte delle garanzie prestate dalla presente Polizza - Convenzione, alle somme assicurate sono applicati i tassi precisati nell' allegato B). Le somme assicurate sono calcolate in base al VAU (Valore Assicurato Unitario), come meglio precisato nelle singole sezioni, per le quantità (capi, quintali, fattrici, cicli, etc.) dichiarate dall'Allevatore al momento della sottoscrizione della richiesta di adesione e corrispondenti al fascicolo aziendale.

Nel caso l'Allevatore aderisca alla presente Polizza-Convenzione nel corso dell'anno assicurativo, il premio è calcolato secondo il "pro-rata temporis" dal giorno della richiesta di adesione fino alla scadenza del contratto; in ogni caso si conviene che il premio minimo non potrà essere inferiore a € 300,00.

## 9) NORME PER IL CALCOLO DEL PREMIO DELLO "SMALTIMENTO CARCASSE"

Fermo quanto indicato nel precedente articolo, esclusivamente per la garanzia "rimborso dei costi di smaltimento", i VAU – distinti in VAU per rimozione e VAU per distruzione - sono determinati in base al rapporto S/P, come meglio precisato nella seguente tabella di conversione:

Rapporto S/P	Coefficiente da applicare al VAU di riferimento
>60% = <70%	VAU di riferimento
<60%	* 0,80

>70% = <80%	* 1,15
>80% = <90%	* 1,35
>90% = <110%	* 1,60
>110% = <130%	* 1,75
>130% = <160%	*1,90
>160%	R.D.

A tale proposito si precisa che il rapporto S/P corrisponde al rapporto fra i sinistri liquidati o liquidabili nel precedente periodo assicurativo ed il premio dell'anno in corso calcolato con l'applicazione del Valore Assicurato Unitario - VAU - di riferimento.

In caso nel precedente anno la copertura sia stata inferiore ai 12 mesi l'importo dei sinistri sarà convenzionalmente rapportato all'intero anno.

Ad ogni singola azienda sarà assegnato il VAU corrispondente al rapporto sopra citato, in base alla dichiarazione resa dall'Assicurato al momento della sottoscrizione della richiesta di adesione; a tale proposito si richiama quanto contenuto all'articolo B) delle Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio-; mentre il "VAU di riferimento", precisato nelle singole sezioni, sarà applicato alle aziende che al momento della richiesta di adesione dichiarino di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- a) l'Assicurato dichiara che l'allevamento è di nuova costituzione e quindi non ha precedenti esperienze di smaltimento;
- b) il rapporto S/P nel precedente periodo assicurativo corrisponde a quello previsto per il VAU di riferimento.

La Società ha diritto in qualsiasi momento di verificare la correttezza della dichiarazione resa; qualora l'inesattezza della dichiarazione sia successiva alla denuncia di sinistro la Società procederà alla liquidazione, nella stessa proporzione fra il premio pagato e quello effettivamente dovuto.

#### 10) SOMME TOTALI DOVUTE DALL'ASSICURATO

L'importo dovuto da ogni singolo Assicurato, sarà equivalente al premio di polizza – annuo o rateo – eventualmente maggiorato delle quote associative previste dal Consorzio nelle relative deliberazioni, nelle quali sono indicate anche le modalità di versamento.

#### 11) CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Le presenti Norme sono sottoscritte fra le Parti, in attesa della definizione del Piano Assicurativo Agricolo Nazionale per il 2019; qualora il suddetto Piano imponga modifiche, la Società si impegna a recepire tali variazioni ed il Contraente a sottoscrivere i relativi atti.

**NORME COMUNI CHE REGOLANO I SINISTRI****12) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

12.1 Relativamente alle coperture riguardanti i danni diretti ed indiretti che siano conseguenza di epizoozie, l'Assicurato ha l'obbligo di:

- a) avvisare immediatamente e comunque non oltre le 24 ore dall'accadimento - ultimo comma dell'art. 1913 Codice Civile - il broker G. e A. tramite uno dei seguenti mezzi:
  - telefax (06326964210);
  - posta elettronica (info@gea-broker.com; gea-srl@pec.it);
  - telegramma presso la sede di via Monte Zebio 32 - 00195 Roma;
  - telefono 063269641;
  - telefono cellulare dedicato 3355322254.
- b) seguire le eventuali disposizioni dell'Autorità Sanitaria e le istruzioni del veterinario intervenuto;
- c) fornire assistenza e collaborazione al veterinario fiduciario e ad ogni altro incaricato della Società al fine di agevolare il compito di accertamento e controllo e consentire l'accesso degli stessi presso l'allevamento o presso terzi, anche per l'esame della documentazione inerente l'allevamento colpito;
- d) **consentire ad incaricati della Società di essere presenti a tutte le fasi di macellazione a seguito di Abbattimento Forzoso e pertanto è necessario darne avviso al Broker con anticipo di almeno 72 ore**;
- e) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
- f) consegnare al Broker la documentazione inerente il sinistro - **entro 5 giorni dal ricevimento della stessa** - quale, a titolo esemplificativo:
  - esiti di prove sierologiche, intradermiche o di altro genere svolte ai fini di accertamenti diagnostici di malattie degli animali;
  - Ordinanze Sanitarie che coinvolgano gli animali assicurati;
  - revoca delle Ordinanze Sanitarie;
  - copia del Registro di stalla o Registro di carico e scarico (o altra documentazione equivalente), aggiornato alla data del sinistro ai sensi della vigente normativa;
  - copia dell'indagine epidemiologica ovvero copia della relazione tecnica finale dell'epizoozia.

12.2 Relativamente alle coperture riguardanti i danni diretti conseguenti allo smaltimento delle carcasse l'Assicurato ha l'obbligo di:

- a) **comunicare la necessità di smaltire o abbattere i capi assicurati tramite telefax (06/326964.210) o tramite posta elettronica (info@gea-broker.com);**
- b) a seconda dei casi, indicare l'indirizzo dove prelevare le carcasse, il numero totale dei capi o dei chilogrammi da smaltire, il numero di matricola e l'età dei capi nonché l'impianto di trasformazione presso il quale sono destinati gli stessi.

Ai fini del rimborso è necessario far pervenire almeno con cadenza mensile, entro il 15 del mese successivo, la seguente documentazione:

- a) copia della fattura relativa ai costi di smaltimento distinti in rimozione e distruzione;
- b) certificato di regolare registrazione e successiva cancellazione dalla Banca Dati Nazionale, ove previsto.
- c) Eventuale copia del certificato rilasciato dal veterinario ovvero ogni altro documento che attesti la morte.

L'Assicurato può delegare con atto formale la Società al pagamento diretto allo smaltitore delle fatture relative ai costi di smaltimento.

In ogni caso resta inteso che saranno presi in considerazione i sinistri la cui documentazione completa pervenga al broker entro e non oltre il 15 gennaio 2020.

**13) DECADENZA DALL'INDENNIZZO**

L'inadempimento di uno o più obblighi previsti dai precedenti articoli 6) - Obblighi dell'Assicurato - e 12) - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro-, può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, in proporzione al danno che tale mancanza avrà causato alla Società.

Ogni diritto all'indennizzo viene a decadere qualora l'Assicurato operi in malafede e rilasci dichiarazioni false su cause, circostanze e conseguenze del sinistro.

**14) SCOPERTO**

Saranno applicati gli scoperti previsti nelle singole sezioni nel caso in cui l'allevamento:

- sia posto in territori non Indenni o non Ufficialmente Indenni dalle malattie epizootiche previste in polizza nelle relative sezioni;
- ovvero sia posto in territorio nel quale, nei 12 mesi precedenti, si siano verificati focolai delle predette malattie

**15) VALUTAZIONE DEI DANNI**

Sulla base delle Norme tutte del presente contratto e della documentazione prodotta, l'ammontare del danno e il relativo indennizzo sono concordati direttamente tra la Società e l'Assicurato; nel caso dello smaltimento delle carcasse si procederà al rimborso in base ai costi risultanti dalle fatture, con i limiti previsti nelle rispettive sezioni.

In ogni caso la Società non è obbligata ad indennizzare danni per una somma superiore al danno subito, alle somme assicurate ed a quanto previsto dal Piano Assicurativo Agricolo Nazionale.

**16) LIMITI DI INDENNIZZO**

Salvo quanto previsto in ogni singola sezione e per ogni singola garanzia, nel corso di uno stesso periodo assicurativo la Società non è obbligata ad indennizzare somme superiori a quelle sotto indicate:

- relativamente a tutte le garanzie e per singolo allevamento € 1.500.000,00 (unmilionecinquecento);
- relativamente a tutte le sezioni, le singole specie, tutte le garanzie, nell'ambito di uno stesso territorio provinciale, sede dell'allevamento assicurato, € 5.000.000,00 (cinquemilioni);
- relativamente a tutte le sezioni, le singole specie, tutte le garanzie, nell'ambito di uno stesso territorio regionale, sede dell'allevamento assicurato, € 6.580.000,00 (seimilionicinquecentottanta);
- relativamente a tutte le sezioni, le singole specie, tutte le garanzie, nell'ambito del territorio italiano, € 20.000.000,00 (ventimilioni).

I limiti sopra esposti per provincia, regione e per tutto il territorio nazionale devono intendersi come limite di indennizzo territoriale complessivo annuo per tutte le Aziende

Assicurate, indipendentemente dal contratto al quale ogni singola adesione fa riferimento, anche se sottoscritto da Contraente diverso da quello della presente polizza convenzione.

Per i danni conseguenti alle Ordinanze di Sequestro dell'allevamento per ubicazione dello stesso in zona perifocale, i limiti di indennizzo per singolo allevamento, provincia e regione vengono ridotti al 50%.

Ove nel corso dello stesso periodo assicurativo i sinistri indennizzabili in base alle norme tutte previste nel presente contratto possano essere quantificati per un importo superiore ai limiti suesposti, la Società liquiderà una somma parziale che oscillerà fra un 50% ed un 80% dell'intero indennizzo in base alla stima preventiva dei danni liquidabili.

L'eventuale differenza sarà liquidata al termine dei conteggi definitivi sull'entità delle somme da liquidare anche se relative a più allevamenti.

Nel caso di anticipazione superiore a quanto spettante in base alle precedenti norme, l'Allevatore si impegna alla restituzione di quanto eventualmente percepito in più.

Indipendentemente da quanto stabilito nelle singole sezioni, nel caso si verificano sinistri interamente liquidati o liquidabili da Enti pubblici per effetto di specifiche normative l'indennizzo previsto dal presente contratto sarà limitato ad una somma integrativa rispetto a quella liquidata o liquidabile dall'Ente pubblico. Ove analoga limitazione sia presente nella normativa dell'Ente pubblico, l'indennizzo dovuto dalla Società Assicuratrice sarà calcolato al 50%, come se si trattasse di coassicurazione indiretta (cfr. art. 1910 c.c.).

Relativamente alla garanzia smaltimento delle carcasse, l'allevatore ha la facoltà, in qualsiasi momento di chiedere l'adeguamento del limite di indennizzo fissato nella richiesta di adesione, con relativa emissione di certificato in sostituzione; nel caso, invece, di superamento del limite di indennizzo previsto nel documento di adesione alla presente polizza, la Società si impegna ad emettere nuovo equivalente certificato e l'allevatore a sottoscriverlo al fine di evitare che quest'ultimo debba pagare direttamente gli smaltimenti il cui importo ecceda quello previsto dal massimale.

**In ambedue i casi l'Assicurato si impegna a corrispondere il relativo premio.**

#### 17) CLAUSOLA ARBITRALE IRRITUALE

In caso di controversia, i danni sono valutati, su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due periti, nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima, su richiesta di uno di loro. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale competente in base al territorio nel quale ha sede il Contraente.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

#### 18) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Società, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro:

- relativamente alla garanzia Rimborso Costi di Smaltimento entro 30 giorni dal pagamento almeno della prima rata di premio da parte del Contraente, così come meglio precisato

- nella Premessa - Pagamento del Premio da parte del Contraente ed entro 30 giorni dall'invio della fattura da parte dell'Assicurato e/o dello Smaltitore, se designato;
- relativamente alle altre garanzie, entro 45 giorni dal saldo dei premi dovuti da parte del Consorzio, sempreché l'importo sia stato concordato fra le Parti con atto formale.

Se il contratto prevede un frazionamento di premio e il Contraente non avrà provveduto al pagamento alle date prestabilite l'assicurazione resta sospesa fino all'avvenuto pagamento di quanto dovuto e pertanto tutti i sinistri avvenuti durante il periodo di sospensione non saranno indennizzabili. Le coperture riprenderanno efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o della rata di premio.

Nei casi di controversia in merito alla valutazione del danno, tale termine decorre dalla data di accordo tra la Società e l'Assicurato, anche per mezzo dei periti, nominati ai sensi del precedente articolo 17) - Clausola arbitrare irrituale.

Nei casi in cui sia in corso un procedimento penale sulle cause del sinistro, tale termine decorrerà dalla data di accertamento che stabilisca che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2) - Esclusioni - delle Norme comuni che regolano le presenti coperture-.

---

## NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO LE COPERTURE

### SEZIONE 1 – BOVINI E BUFALINI

- sezione 1/1: allevamenti con indirizzo produttivo da latte;
- sezione 1/2: allevamenti con indirizzo produttivo da carne;
- sezione 1/3: allevamenti con indirizzo produttivo da ingrasso;

### SEZIONE 1/1: ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI CON INDIRIZZO PRODUTTIVO DA LATTE

#### 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare:

- A) i **danni diretti** conseguenti ai provvedimenti di **Abbattimento forzoso** – dei capi infetti o sospetti di infezione – che l’Autorità Sanitaria adotta in attuazione dei Piani di eradicazione della Tuberculosis (D.M. 592/95) della Brucellosi (D.M. 651/94) e della Leucosi Bovina Enzootica (D.M. 358/96)
- B) I **danni indiretti** da **Mancanza di reddito** derivanti:
- B.1) Dall’abbattimento forzoso di tutti i capi presenti in allevamento – **Fermo Stalla** - in attuazione dei piani di eradicazione della Tuberculosis, della Brucellosi e della Leucosi Bovina Enzootica, nonché in seguito a focolaio di Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva contagiosa dei bovini.
- B.2) Dal sequestro dell’allevamento o dalla sospensione della qualifica sanitaria ovvero dalla revoca della stessa in conseguenza di riscontro di positività ai test della TBC, BRC e LEU.
- C) I **danni indiretti** da **Mancanza di reddito** conseguenti all’istituzione di zona di protezione o sorveglianza per Focolaio di Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini che prescrive:
- C.1) il “divieto di commercializzazione del latte” e/o l’obbligo di commercializzazione del latte solo a seguito di trattamento termico.
- C.2) Il divieto di movimentazione dei capi quando ciò comporti maggiori spese o diminuzione di ricavi.

Le suddette coperture di cui ai precedenti punti A), B), C) sono prestate con soglia (cfr. definizione) di danno del 20% sulla somma assicurata per ogni singola garanzia; tale soglia è calcolata secondo le procedure stabilite dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 13 ottobre 2008, comunicato ed assentito dalla Commissione UE.

Si precisa, inoltre, che le garanzie prestate per la specie bufalina comprendono tutte le epizootie elencate nelle norme precedenti fatta eccezione per quelle che colpiscono la sola specie bovina.

- D) I **danni diretti relativi ai costi di smaltimento** (comprensivi dei costi di rimozione e distruzione) sostenuti per trasportare e smaltire le carcasse dei capi morti a seguito di epizootie, sempreché non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali; sono altresì compresi i costi di smaltimento sostenuti a seguito di morte dovuta ad ogni altra causa.

La presente copertura D) è prestata senza soglia di danno.

- E) I **danni indiretti conseguenti alla riduzione della produzione di latte** dovuta a valori termogrometrici elevati caratterizzati da superamento del 90% sia di temperatura che di umidità, per un periodo di tempo superiore a 72 ore.

La garanzia esplicherà i suoi effetti a condizione che:

- il calo della produzione giornaliera sia superiore al **15%**;
- nell'allevamento sia presente adeguata ventilazione naturale;
- siano presenti e funzionanti sistemi di raffrescamento combinati di acqua e ventilazione.

La presente copertura E) è prestata con soglia di danno del 15% sulla somma assicurata ed esclusivamente per gli allevamenti Bovini da Latte.

## 2. SOMME ASSICURATE, INDENNIZZI E LIMITI DI INDENNIZZO

- Relativamente alla garanzia A) - **Abbattimento Forzoso**, la **somma assicurata** è equivalente al numero dei capi allevati moltiplicato il valore medio unitario, concordato in:

€	990,00	per ogni Bovino da latte
€	1.010,00	per ogni Bufalino da latte

Il valore medio unitario è ricavato attribuendo ad ogni categoria che teoricamente compone un "allevamento tipo", la quotazione dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA - valida ai fini dei rimborsi per gli animali abbattuti ai sensi del D.M. Sanità 29 11 2017 o del decreto vigente al momento del sinistro - dalla somma così ottenuta è detratto l'importo del 40%.

Tale valore medio, ai fini della presente polizza, corrisponde al Valore Assicurato Unitario (VAU).

Il **relativo indennizzo** è pari al 60% del valore medio di ogni singolo capo, in base alla quotazione ISMEA, al momento del sinistro, indipendentemente dal Valore Assicurato Unitario (VAU) utilizzato per il calcolo del premio.

- Relativamente alle garanzie B1) - Danni da mancato reddito conseguenti al "fermo stalla", B2) danni conseguenti al sequestro dell'allevamento o sospensione della qualifica sanitaria , C1) - Danni da **mancato reddito** conseguenti al "**divieto di commercializzazione del latte**" e C2), Il divieto di movimentazione dei capi quando ciò comporti maggiori spese o diminuzione di ricavi la **somma assicurata** è equivalente al Valore Assicurato Unitario (VAU) per le quantità assicurate, ovvero:

€	4,89	per ogni quintale di latte assicurato per la specie bovina
€	12,10	per ogni quintale di latte assicurato per la specie bufalina

In relazione alle quantità di latte dichiarate è necessario rispettare le modalità di calcolo previste dal Piano Assicurativo Agricolo Nazionale vigente.

Il **relativo indennizzo** è equivalente al danno effettivo subito, in base alle disposizioni emanate dalla relativa Ordinanza Sanitaria, con il limite di una diaria giornaliera pari a:

€	0,03	ogni quintale di latte assicurato per la specie bovina con il massimo di € 4,89 per l'intero periodo
€	0,07	ogni quintale di latte assicurato per la specie bufalina con il massimo di € 12,10 per l'intero periodo

La suddetta diaria giornaliera sarà erogata, per tutta la durata della stessa Ordinanza, ma con il limite di 180 giorni.

Saranno inoltre indennizzate le maggiori spese di alimentazione dei capi derivanti dal divieto di movimentazione degli stessi. La copertura esplicherà i suoi effetti solo nel caso in cui l'Assicurato dimostri di aver chiesto la deroga al divieto di movimentazione dei capi e l'Autorità Sanitaria l'abbia negata.

- Relativamente alla garanzia D) - **Rimborso dei costi di smaltimento**-, la somma assicurata è equivalente al numero dei capi moltiplicato il VAU di riferimento o a quello risultante dall'applicazione delle norme previste dall'art. 9).

Il VAU è pari al costo massimo di smaltimento equivalente a:

- relativamente ai costi della rimozione €uro 0,72 per kg per la Produzione Assicurata Unitaria – PAU; il VAU di riferimento è pari ad € 121,50 per i capi bovini e bufalini.
- relativamente ai costi della distruzione €uro 0,08 per kg per la Produzione Assicurata Unitaria – PAU; il VAU di riferimento è pari ad € 13,50 per i capi bovini e bufalini.

L'**indennizzo** è determinato sulla base delle fatture con il limite di costo al kg. sopra indicato, per le relative province. Resta inteso che il costo di smaltimento non potrà essere superiore a quanto previsto dall'apposito decreto annuo del MIPAAF valido al momento del sinistro.

Inoltre, la Società non è obbligata al rimborso di fatture che superino la percentuale della somma assicurata indicata nell'allegato b).

Relativamente alla garanzia E) - **Danni indiretti conseguenti alla riduzione della produzione di latte per elevati valori igrometrici**, la somma assicurata è equivalente al VAU per le quantità assicurate, ovvero:

€	36,33	per ogni quintale di latte assicurato per la specie bovina
---	-------	--

In relazione alle quantità di latte dichiarate è necessario rispettare le modalità di calcolo previste dal Piano Assicurativo Agricolo Nazionale vigente.

L'**indennizzo** è pari alla somma assicurata per ogni quintale di latte prodotto in meno purché tale diminuzione sia superiore al 15% (soglia = 15%).

**SEZIONE 1/2: ALLEVAMENTI BOVINI CON INDIRIZZO PRODUTTIVO DA CARNE.**
**1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga ad indennizzare:

- A) i **danni diretti** conseguenti ai provvedimenti di **Abbattimento forzoso** – dei capi infetti o sospetti di infezione – che l'Autorità Sanitaria adotta in attuazione dei Piani di eradicazione della Tuberculosis (D.M. 592/95), della Brucellosi (D.M. 651/94) e, della Leucosi Bovina Enzootica (DM 358/96).
- B) I danni indiretti da **Mancato Reddito** derivanti:
- B.1) Dall'abbattimento forzoso di tutti i capi presenti in allevamento – **Fermo Stalla** - in attuazione dei piani di eradicazione della Tuberculosis, della Brucellosi e della Leucosi Bovina Enzootica, nonché in seguito a focolaio di Afta Epizootica o Pleuro Polmonite Infettiva contagiosa dei bovini.
- B.2) Dal **sequestro dell'allevamento** o dalla sospensione della qualifica sanitaria ovvero dalla revoca della stessa in conseguenza di riscontro di positività ai test della TBC, BRC e LEU.
- B.3) I **danni indiretti da Mancato Reddito** conseguenti all'istituzione di zona di protezione o sorveglianza per Focolaio di Afta Epizootica o Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini che comporti il divieto di movimentazione dei capi dal quale derivino per l'Assicurato maggiori spese o diminuzione di ricavi.

Le suddette coperture di cui ai punti A) e B) sono prestate con soglia di danno del 20% sulla somma assicurata per ogni singola garanzia; tale soglia è calcolata secondo le procedure stabilite dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 13 ottobre 2008, comunicato ed assentito dalla Commissione UE.

- C) I **danni diretti** relativi ai **costi di smaltimento** (comprensivi dei costi di rimozione e distruzione) sostenuti per trasportare e smaltire le carcasse dei capi morti a seguito di epizoozie, sempreché non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali; sono altresì compresi i costi di smaltimento sostenuti a seguito di morte dovuta ad ogni altra causa.

La suddetta copertura C) è prestata senza soglia di danno.

**2) SOMME ASSICURATE, INDENNIZZI E LIMITI DI INDENNIZZO**

Relativamente alla garanzia A) - **Abbattimento Forzoso**, la **somma assicurata** è equivalente al numero dei capi allevati moltiplicato il valore medio unitario concordato, come da prospetto sotto riportato:

RAZZA	VALORE
PIEMONTESE/ CHAROLAISE/LIMOUSINE	€ 1.150,00
CHIANINA/METICCIA DA CARNE	€ 1.000,00
ROMAGNOLA/ MARCHIGIANA/PEZZATA ROSSA ITALIANA	€ 800,00

MAREMMANA/ PODOLICA

€ 500,00

Il valore medio unitario è ricavato attribuendo ad ogni categoria che teoricamente compone un "allevamento tipo" la quotazione dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA, valida ai fini dei rimborsi per gli animali abbattuti ai sensi D.M. Sanità 29 11 2017 o del decreto vigente al momento del sinistro -. Dalla somma così ottenuta è detratto l'importo del 40%.

Tale valore medio, ai fini della presente polizza, corrisponde al Valore Assicurato Unitario (VAU).

Il relativo **indennizzo** è pari al 60% del valore medio ISMEA di ogni singolo capo al momento del sinistro, indipendentemente dal Valore Assicurato Unitario (VAU) utilizzato per il calcolo del premio.

- Relativamente alle garanzie B) - **Danni indiretti da mancanza di reddito**, la **somma assicurata** è convenzionalmente concordata nel VAU per le quantità dichiarate, ovvero:

€ 806,61 per ogni fattrice assicurata

Il **relativo indennizzo** è equivalente al danno effettivo subito, in base alle norme previste dalla relativa Ordinanza Sanitaria, entro il limite di una diaria giornaliera per tutta la durata della stessa, purché non superiore a 180 giorni, pari a:

€ 4,48 per ogni fattrice assicurata

Relativamente al divieto di movimentazione, la copertura esplicherà i suoi effetti solo nel caso in cui l'Assicurato dimostri di aver chiesto la deroga al divieto di movimentazione e l'Autorità Sanitaria l'abbia negata.

- Relativamente alla garanzia C) - **Rimborso dei costi di smaltimento**, la **somma assicurata** è equivalente al numero dei capi moltiplicato il VAU di riferimento o a quello risultante dall'applicazione delle norme previste dall'art. 9).

Il VAU è pari al costo massimo di smaltimento equivalente a:

- relativamente ai costi della rimozione €uro 0,72 per kg per la Produzione Assicurata Unitaria – PAU; il VAU di riferimento è pari ad € 121,50 per i capi bovini e bufalini.
- relativamente ai costi della distruzione €uro 0,08 per kg per la Produzione Assicurata Unitaria – PAU; il VAU di riferimento è pari ad € 13,50 per i capi bovini e bufalini.

L'**indennizzo** è determinato sulla base delle relative fatture con il limite di costo al kg. sopra indicato per le relative province. Resta inteso che il costo di smaltimento non potrà essere superiore a quanto previsto dall'apposito decreto annuo del MIPAAF, valido al momento del sinistro.

Inoltre, la Società non è obbligata al rimborso di fatture che superino la percentuale della somma assicurata indicata nell'allegato b).

**SEZIONE 1/3: ALLEVAMENTI BOVINI CON INDIRIZZO PRODUTTIVO DA INGRASSO.**
**1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga ad indennizzare:

- A) i **danni indiretti da mancato reddito** conseguenti al “**Divieto di Movimentazione**” per ubicazione dell'allevamento assicurato in zona perifocale a seguito di focolaio di Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa.  
La copertura è prestata **con soglia di danno del 20%** sulla somma assicurata; tale soglia è calcolata secondo le procedure stabilite dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 13 ottobre 2008, comunicato ed assentito dalla Commissione UE.
- B) I danni diretti relativi ai **costi di smaltimento** (comprensivi dei costi di rimozione e distruzione) sostenuti per trasportare e smaltire le carcasse dei capi morti a seguito di epizoozie, sempreché non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali; sono altresì compresi i costi di smaltimento sostenuti a seguito di morte dovuta ad ogni altra causa.  
Tale garanzia è prestata senza soglia di danno.

**2) SOMME ASSICURATE, INDENNIZZI E LIMITI DI INDENNIZZO**

- Relativamente alla garanzia A) - **Danni indiretti da mancato reddito** conseguenti al “**Divieto di Movimentazione**” a seguito di provvedimento di sequestro dell'allevamento la **somma assicurata** è calcolata in base al VAU per la quantità dichiarata, ovvero:

€	250,00	per ogni capo assicurato
---	--------	--------------------------

Il relativo **indennizzo è equivalente al danno effettivo subito**, in base alle norme previste dalla relativa Ordinanza Sanitaria, purché non superiore ad una diaria giornaliera per tutta la durata della stessa pari a:

€	2,50	per ogni capo assicurato
---	------	--------------------------

In ogni caso, - qualsiasi sia la durata dell'Ordinanza Sanitaria - la diaria sarà erogata per un massimo di 100 giorni ed a partire dall'11° giorno di efficacia della stessa.

La presente copertura esplicherà i suoi effetti solo nel caso in cui l'Assicurato dimostri di aver chiesto la deroga al divieto di movimentazione e l'Autorità Sanitaria l'abbia negata.

- Relativamente alla garanzia B) - Rimborso dei costi di smaltimento, la somma assicurata è equivalente:
  - al numero dei capi;
  - al VAU di riferimento o a quello risultante dall'applicazione delle norme previste dall'art. 9);
  - al numero dei cicli di produzione.

Il VAU è pari al costo massimo di smaltimento equivalente a:

- relativamente ai costi della rimozione €uro 0,72 per kg per la Produzione Assicurata Unitaria - PAU; il VAU di riferimento è pari ad € 112,50.
- relativamente ai costi della distruzione €uro 0,08 per kg per la Produzione Assicurata Unitaria - PAU; il VAU di riferimento è pari ad € 12,50.

L'**indennizzo** è determinato sulla base delle relative fatture con il limite di costo sopra indicato per le relative province. Resta inteso che il costo di smaltimento non potrà essere superiore a quanto previsto dall'apposito decreto annuo del MIPAAF, valido al momento del sinistro.

Inoltre, la Società non è obbligata al rimborso di fatture che superino la percentuale della somma assicurata indicata nell'allegato b).

## NORME COMUNI RELATIVE ALLA SEZIONE 1 – BOVINI E BUFALINI

### A) DECORRENZA DELLE GARANZIE

Le garanzie risultanti dal certificato sottoscritto dall'Allevatore/Assicurato e trasmesse al Broker o alla Compagnia avranno effetto:

- a) dalle ore 24,00 del terzo giorno successivo alla trasmissione, per la garanzia Rimborso spese di smaltimento;
- b) dalle ore 24,00 del 30° giorno successivo alla validazione da parte del Contraente del certificato assicurativo, per le garanzie relative ai danni conseguenti alle Ordinanze Sanitarie, **indipendentemente dalla data di decorrenza indicata sulla richiesta di adesione;**
- c) dalle ore 24,00 del 60° giorno successivo alla validazione da parte del Contraente del certificato assicurativo per i danni conseguenti alle Ordinanze Sanitarie, **indipendentemente dalla data di decorrenza indicata sulla richiesta di adesione,** relativa ad allevamenti posti nelle zone non Indenni o non Ufficialmente Indenni o nelle quali negli ultimi 12 mesi si siano verificati focolai di malattie epizootiche, previste nella presente polizza.

### B) SCOPERTI

Fermi i limiti previsti all'art. 16 delle "Norme comuni che regolano i sinistri" e nella presente sezione, in caso di danni derivanti da provvedimenti dell'Autorità Sanitaria a seguito di epizootie indennizzabili, alle somme - calcolate in base alle suddette norme - saranno applicati i seguenti ulteriori scoperti:

- 40% nel caso l'allevamento si trovi in territorio non Ufficialmente Indenne o non Indenne;
- 40% nel caso l'allevamento sia sprovvisto di locale per la quarantena o, in caso di introduzione nella stalla di nuovi capi, questi non siano sottoposti al periodo di quarantena nella suddetta struttura.

Nel caso siano applicabili ambedue gli scoperti sopraddetti, la percentuale di scoperto non potrà essere superiore al 60%.

### C) NORME CHE RIGUARDANO IL CALCOLO DEL PREMIO ANNUO

A fronte delle garanzie prestate dalla presente sezione della Polizza-Convenzione, si stabiliscono i tassi, di cui all'Allegato B), divisi per Provincia, Specie ed Indirizzo produttivo da applicare al valore assicurato che, nel caso specifico, è rappresentato da:

- quantità assicurate (capi, quintali latte o fattrici);
- VAU di riferimento o a quello risultante dall'applicazione delle norme previste dall'art. 9).

**SEZIONE 2 – SUINI****1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga ad indennizzare:

**A) I danni indiretti da Mancanza di reddito:**

A.1) derivanti dall'abbattimento forzoso di tutti i capi presenti in allevamento - **"Fermo stalla"** – per focolaio di Peste Suina Classica, Afta Epizootica e Malattia Vescicolare Suina.

A.2) derivanti dall'abbattimento forzoso di tutti i capi presenti in allevamento - **"Fermo stalla"** – per focolaio di Peste Suina Africana.

**B) I danni indiretti da Mancanza di reddito:**

B.1) conseguenti all'istituzione di zona di protezione o sorveglianza per focolaio di Afta Epizootica, Malattia Vescicolare Suina e Peste Suina Classica che comporti:

\*divieto di movimentazione dei capi;

\*abbattimento preventivo dei capi presenti in allevamento, purché ordinato dall'Autorità Sanitaria.

B.2) conseguenti all'istituzione di zona di protezione o sorveglianza per focolaio di Peste Suina Africana che comporti:

\*divieto di movimentazione dei capi;

\*abbattimento preventivo dei capi presenti in allevamento, purché ordinato dall'Autorità Sanitaria.

Le suddette coperture A) - Danni indiretti relativi alla **Mancanza di reddito** conseguenti al "fermo stalla" e B) - **danni indiretti da Mancanza di reddito** conseguenti all'istituzione di zona di protezione o sorveglianza sono prestate con soglia di danno del 20% sulla somma assicurata; tale soglia è calcolata secondo le procedure stabilite dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 13 ottobre 2008, comunicato ed assentito dalla Commissione UE.

La copertura di cui ai punti A.2) e B.2) "Danni indiretti da Mancanza di reddito" conseguenti all'istituzione di zona di protezione o sorveglianza per focolaio di Peste Suina Africana è concedibile unitamente alle garanzie A.1) e B.1) ed esclusivamente agli assicurati che già nel precedente anno assicurativo (2018) hanno sottoscritto analoga garanzia.

C) I danni diretti relativi ai costi di smaltimento (comprensivi dei costi di rimozione e distruzione) sostenuti per trasportare e smaltire le carcasse dei capi morti a seguito di epizoozie, sempreché non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali; sono altresì compresi i costi di smaltimento sostenuti a seguito di morte dovuta ad ogni altra causa.

La copertura C) Costi di smaltimento è prestata senza soglia di danno.

## 2) SOMME ASSICURATE E RELATIVI INDENNIZZI

- Relativamente alla garanzia A) - **danni indiretti da Mancanza di reddito** conseguenti al “fermo stalla” e B) - **danni indiretti da Mancanza di reddito** conseguenti all’istituzione di zona di protezione o sorveglianza, le **somme assicurate** sono così calcolate:
- per gli allevamenti A CICLO APERTO o CICLO CHIUSO e per gli allevamenti Multisede “SCROFAIA”, la **somma assicurata** è calcolata in base al numero delle scrofe assicurate e presenti nel fascicolo aziendale, moltiplicato il Valore Assicurato Unitario (VAU) di ogni singola scrofa, in base ai diversi indirizzi produttivi, così come meglio precisato nel sottostante prospetto:

Tipologia produttiva allevamento	VAU (per scrofa)
Allevamento ciclo aperto, lattoni	€ 201,65
Allevamento ciclo aperto, magroni	€ 292,40
Allevamento ciclo chiuso, suini leggeri	€ 236,94
Allevamento ciclo chiuso, suini pesanti	€ 277,27
Multisede Scrofaia	€ 145,19

Il relativo **indennizzo** per i suddetti allevamenti a Ciclo Aperto e a Ciclo Chiuso e Multisede scrofaia è equivalente al danno effettivo subito in base alle disposizioni emanate dall’Ordinanza Sanitaria con il limite di una diaria giornaliera, come di seguito indicato:

Tipologia allevamento	Diaria giornaliera per singola scrofa (massimo 180 giorni)
Ciclo aperto lattoni	€ 1,1202
Ciclo aperto magroni	€ 1,6244
Ciclo chiuso suini leggeri	€ 1,3163
Ciclo chiuso suini pesanti	€ 1,5403
Scrofaia	€ 0,8066

- Per gli allevamenti a CICLO INGRASSO e per gli allevamenti MULTISEDE “SVEZZAMENTO, MAGRONAGGIO e FINISSAGGIO”, la **somma assicurata** è calcolata in base al Valore Assicurato Unitario (VAU) moltiplicato il numero dei capi assicurati.

Tipo allevamento	VAU	
Ciclo ingrasso	€ 15,12	
Multisede svezzamento	€ 13,11	Per capo assicurato
Multisede magronaggio	€ 23,19	
Multisede finissaggio	€ 15,12	

Il relativo **indennizzo** per i suddetti allevamenti a Ciclo Ingrasso, Multisede svezzamento, magronaggio e finissaggio è equivalente al danno effettivo subito in base alle disposizioni emanate dall’Ordinanza Sanitaria con il limite di una diaria giornaliera, come di seguito indicato:

Tipologia allevamento	Diaria giornaliera per singolo capo (massimo 180 giorni)
Ingrasso	€ 0,0840
Svezzamento	€ 0,0728
Magronaggio	€ 0,1288
Finissaggio	€ 0,0840

Per tutte le tipologie produttive, si conviene che la diaria giornaliera non potrà avere una durata superiore a quella prevista dai Provvedimenti Sanitari ma con il massimo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata degli stessi ed i capi indennizzabili non potranno essere superiori a quelli assicurati e comunque non superiori a quelli presenti al momento del sinistro.

Esclusivamente per la garanzia B) **danni indiretti da Mancanza di reddito** conseguenti all'istituzione di zona di protezione o sorveglianza che comporti il **divieto di movimentazione dei capi**, la copertura esplicherà i suoi effetti solo nel caso in cui l'Assicurato dimostri di aver chiesto la deroga al divieto stesso e l'Autorità Sanitaria l'abbia negata.

- Relativamente alla garanzia C) **costo di smaltimento**, le somme assicurate sono così calcolate:
  - in base al numero delle scrofe o dei capi allevabili presenti in allevamento;
  - in base al VAU di riferimento o a quello risultante dall'applicazione delle norme previste dall'art. 9).

I VAU sono pari al costo massimo di smaltimento equivalente a:

- relativamente ai costi della rimozione €uro 0,11 per kg per la Produzione Assicurata Unitaria – PAU;
- relativamente ai costi della distruzione €uro 0,08 per kg per la Produzione Assicurata Unitaria – PAU.

Il VAU di riferimento, in base alla tipologia di allevamento, è precisato nella tabella sottostante:

Tipologia allevamento	VAU di riferimento		
	Rimozione	Distruzione	
Ciclo aperto lattoni	€ 55,00	€ 40,00	
Ciclo aperto magroni	€ 154,00	€ 112,00	
Ciclo chiuso suini leggeri	€ 220,00	€ 160,00	Per scrofa
Ciclo chiuso suini pesanti	€ 308,00	€ 224,00	
Multi sede scrofaia	€ 18,15	€ 13,20	
Ciclo Ingrasso	€ 9,90	€ 7,20	Per capo assicurato
Multi sede svezzamento	€ 1,65	€ 1,20	

Multisede magronaggio	€ 6,05	€ 4,40
Multisede finissaggio	€ 12,10	€ 8,80

Il relativo **indennizzo** è determinato sulla base delle corrispondenti fatture, entro i limiti di costo per Kg. previsti dal Piano Assicurativo Agricolo Nazionale vigente nella provincia considerata.

Inoltre, la Società non è obbligata al rimborso di fatture che superino la percentuale della somma assicurata indicata nell'allegato b).

## NORME COMUNI RELATIVE ALLA SEZIONE 2 – SUINI

### A) DECORRENZA DELLE GARANZIE

Le garanzie risultanti dal certificato sottoscritto dall'Allevatore/Assicurato e trasmesse al broker o alla Compagnia avranno effetto:

- dalle ore 24,00 del terzo giorno successivo alla trasmissione, per le garanzie Rimborso spese di smaltimento;
- dalle ore 24,00 del 30° giorno successivo alla validazione da parte del Contraente del certificato assicurativo, per le garanzie relative ai danni conseguenti alle Ordinanze Sanitarie, **indipendentemente dalla data di decorrenza indicata sulla richiesta di adesione;**
- dalle ore 24,00 del 60° giorno successivo alla validazione da parte del Contraente del certificato assicurativo per i danni conseguenti alle Ordinanze Sanitarie, **indipendentemente dalla data di decorrenza indicata sulla richiesta di adesione,** per i soli allevamenti posti nelle zone non Indenni o non Ufficialmente Indenni o nelle quali negli ultimi 12 mesi si siano verificati focolai di malattie epizootiche, previste nella presente polizza.

### B) SCOPERTO

Fermi i limiti previsti all'art. 16 delle "Norme comuni che regolano i sinistri" e nella presente sezione, in caso di danni derivanti da provvedimenti dell'Autorità Sanitaria a seguito di epizootie indennizzabili, alle somme - calcolate in base alle suddette norme - sarà applicato un ulteriore scoperto del 30% sul danno liquidabile, qualora l'allevamento si trovi in zona non indenne o nella quale si sia verificato, nei 12 mesi precedenti l'adesione alla Polizza-Convenzione, un focolaio di malattia epizootica prevista nella presente sezione.

Sulle somme liquidabili per le garanzie di cui all'art. 1) commi A.2 e B.2 relative alle conseguenze della Peste Suina Africana, verrà applicata una franchigia del 5% della somma rispettivamente assicurata.

### C) LIMITE DI INDENNIZZO

A parziale deroga di quanto previsto all'art 16 delle Norme Comuni che regolano i sinistri- limiti di indennizzo- per i soli danni conseguenti a focolai di Peste Suina Africana, la Società non sarà tenuta a liquidare somme superiori a quelle sotto indicate:

- per singolo allevamento € 1.000.000,00 (unmilione);
- nell'ambito di uno stesso territorio provinciale, sede dell'allevamento assicurato, € 2.000.000,00 (duemilioni);

- nell'ambito di uno stesso territorio regionale, sede dell'allevamento assicurato, € 3.500.000,00 (tremilionicinquecento);
- relativamente a tutte le sezioni, le singole specie, tutte le garanzie, nell'ambito del territorio italiano, € 10.000.000,00 (diecimilioni).

Fermo quanto altro previsto nel suddetto articolo 16.

**D) NORME CHE RIGUARDANO IL CALCOLO DEL PREMIO ANNUO**

A fronte delle garanzie prestate dalla presente sezione della Polizza-Convenzione, si stabiliscono i tassi, di cui all'Allegato B), divisi per Provincia, Specie ed Indirizzo produttivo da applicare al valore assicurato che, nel caso specifico, è rappresentato da:

- quantità assicurate (capi, scrofe);
- VAU di riferimento o a quello risultante dall'applicazione delle norme previste dall'art. 9);
- numero dei cicli di produzione, se previsti.

### SEZIONE 3 – OVINI E CAPRINI

#### 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare:

- A) I **danni diretti** conseguenti ai provvedimenti di **Abbattimento forzoso** dei capi infetti o sospetti di infezione che l'Autorità Sanitaria adotta in attuazione dei Piani di eradicazione della Brucellosi.
- B) I **danni indiretti da mancanza di reddito** derivanti:
- B.1) Dall'abbattimento forzoso di tutti i capi presenti in allevamento - **Fermo Stalla** - in attuazione dei piani di eradicazione della Brucellosi e della Scrapie o a seguito di focolaio di Afta Epizootica.
- B.2) Dall'abbattimento delle fattrici risultate positive alla Brucellosi, alla Scrapie o alla Blue Tongue
- B.3) Dal divieto di commercializzazione del latte in seguito all'istituzione di zona di protezione o sorveglianza per focolaio di Afta epizootica nonché al divieto di movimentazione dei capi a seguito di focolaio di Afta epizootica, Scrapie e Blue Tongue.

Le suddette coperture A) e B) sono prestate con soglia di danno del 20%; tale soglia è calcolata secondo le procedure stabilite dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 13 ottobre 2008, comunicato ed assentito dalla Commissione UE.

- C) I danni diretti relativi ai **costi di smaltimento** (comprensivi dei costi di rimozione e distruzione) sostenuti per trasportare e smaltire le carcasse dei capi morti a seguito di epizootie, sempreché non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali; sono altresì compresi i costi di smaltimento sostenuti a seguito di morte dovuta ad ogni altra causa. La presente copertura di cui al punto C) è prestata senza soglia di danno.

#### 2) SOMME ASSICURATE, INDENNIZZI E LIMITI DI INDENNIZZO

- Relativamente alla garanzia A) - **Abbattimento Forzoso**, la **somma assicurata** è equivalente al numero dei capi assicurati moltiplicato il Valore Assicurato Unitario, come meglio precisato di seguito:

Specie	Razza	Valore unitario
Ovini da latte	Frabosana/Delle Langhe/ Massese	€ 130,00
	Meticci/ Altamura/Leccese	€ 80,00
	Sarda	€ 200,00

Specie	Razza	Valore unitario
Ovini da carne	Appenninica	€ 140,00
	Sambucana/ Meticci/ Gentile di Puglia	€ 100,00
	Sopravissana	€ 230,00

Specie	Razza	Valore unitario
Caprini	Maltese/ Capra Sarda	€ 130,00
	Camosciata/ Saanen	€ 200,00
	Garganica/ Girgentana	€ 175,00
	Meticce/ Ionica/ Argentata Etna	€ 85,00

Il relativo **indennizzo** è pari al valore medio di ogni singolo capo, al momento del sinistro, così come indicato dall'ISMEA, indipendentemente dalla somma assicurata unitaria, detratto lo scoperto del 40%, che rimarrà a carico dell'Allevatore.

- Relativamente alle garanzie B.1) - **danni indiretti da mancanza di reddito** conseguenti al "fermo stalla" e B.2) - **danni indiretti da mancanza di reddito** conseguenti all'abbattimento delle fattrici e B.3) "**divieto di commercializzazione del latte**, la **somma assicurata** è equivalente al Valore Assicurato Unitario - VAU - per le quantità assicurate, ovvero:

€ 15,12 per ogni quintale di latte assicurato per la specie ovina e caprina

In relazione alle quantità di latte dichiarate è necessario rispettare le modalità di calcolo previste dal Piano Assicurativo Agricolo Nazionale vigente.

Il relativo **indennizzo** è equivalente al danno effettivo subito, in base alle norme previste dalla relativa Ordinanza Sanitaria, entro il limite di una diaria giornaliera per tutta la durata della stessa, purché non superiore a 180 gg., pari a:

€ 0,08 per ogni quintale di latte assicurato per la specie ovina e caprina

- Relativamente alla garanzia B.2) **Danni indiretti dall'abbattimento delle fattrici** la **somma assicurata** è equivalente al Valore Assicurato Unitario - VAU - per le quantità assicurate ovvero:

€ 77,13 per ogni fattrice assicurata

Il relativo **indennizzo** è equivalente al danno effettivo subito, in base alle norme previste dalla relativa Ordinanza Sanitaria, entro il limite di una diaria giornaliera per tutta la durata della stessa, purché non superiore a 180 gg., pari a:

€ 0,43 per ogni giorno e per ogni fattrice assicurata

- Relativamente alla garanzia C) - Rimborso dei **costi di smaltimento**, la **somma assicurata** è equivalente al numero dei capi moltiplicato il VAU di riferimento o a quello risultante dall'applicazione delle norme previste dall'art. 9).

Il VAU è pari al costo massimo di smaltimento equivalente a:

- relativamente ai costi della rimozione €uro 3,76 per kg per la Produzione Assicurata Unitaria - PAU; il VAU di riferimento è pari ad € 68,78.
- relativamente ai costi della distruzione €uro 0,08 per kg per la Produzione Assicurata Unitaria - PAU; il VAU di riferimento è pari ad € 1,46.

Il relativo **indennizzo** è determinato sulla base delle corrispondenti fatture, entro i limiti di costo per Kg. previsti dal Piano Assicurativo Agricolo Nazionale vigente nella provincia considerata.

Inoltre, la Società non è obbligata al rimborso di fatture che superino la percentuale della somma assicurata indicata nell'allegato b).

## **NORME COMUNI CHE REGOLANO LA SEZIONE 3 – OVINI E CAPRINI**

### **A) DECORRENZA DELLE GARANZIE**

Le garanzie risultanti dal certificato sottoscritto dall'Allevatore/Assicurato e trasmesse al broker o alla Compagnia avranno effetto:

- a. dalle ore 24,00 del 3° giorno successivo alla trasmissione, per le garanzie Rimborso spese di smaltimento;
- b. dalle ore 24,00 del 30° giorno successivo alla trasmissione, per le garanzie relative ai danni conseguenti alle Ordinanze Sanitarie, **indipendentemente dalla data di decorrenza indicata sulla richiesta di adesione;**
- c. dalle ore 24,00 del 60° giorno successivo per i danni conseguenti alle Ordinanze Sanitarie relative ad allevamenti posti nelle zone non indenni o nelle quali negli ultimi 12 mesi si siano verificati focolai di malattie epizootiche, previste nella presente polizza, **indipendentemente dalla data di decorrenza indicata sulla richiesta di adesione.**

### **B) ESCLUSIONI**

Ferme le esclusioni previste all'art. 2) - Norme Comuni che regolano le presenti coperture-sono escluse le conseguenze derivanti da focolaio di Blue Tongue nei territori Non Ufficialmente Indenni dalla suddetta malattia.

### **C) SCOPERTO**

Fermi i limiti previsti all'art. 16 delle "Norme comuni che regolano i sinistri" e nella presente sezione, in caso di danni derivanti da provvedimenti dell'Autorità Sanitaria a seguito di epizoozie indennizzabili, alle somme - calcolate in base alle suddette norme - sarà applicato un ulteriore scoperto del 30% sul danno liquidabile, qualora l'allevamento si trovi in zona non indenne o nella quale si sia verificato, nei 12 mesi precedenti l'adesione alla Polizza-Convenzione, un focolaio di malattia epizootica prevista nella presente sezione.

Inoltre, in caso di danni provocati da focolaio di Blue Tongue, sempreché verificatisi nei territori Ufficialmente indenni, all'indennizzo calcolabile secondo le norme tutte previste nel presente contratto, sarà applicato uno scoperto del 50%.

### **D) NORME CHE RIGUARDANO IL CALCOLO DEL PREMIO ANNUO**

A fronte delle garanzie prestate dalla presente sezione della Polizza-Convenzione, si stabiliscono i tassi, di cui all'Allegato B), divisi per Provincia, Specie ed Indirizzo produttivo da applicare al valore assicurato che, nel caso specifico, è rappresentato da:

- quantità assicurate (capi, quintali latte o capi da riproduzione);
- VAU di riferimento o a quello risultante dall'applicazione delle norme previste dall'art. 9).

## SEZIONE 4 – AVICOLI

### 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare:

#### A) I danni indiretti da Mancanza di reddito derivanti:

A.1) dall'abbattimento forzoso di tutti i capi presenti in allevamento - **"Fermo stalla"** - in attuazione dei Piani di Eradicazione di Newcastle, Salmonellosi Enteritidis e Typhimurium

A.2) dall'obbligo di trattamento termico della produzione così come previsto dal Piano di Controllo della Salmonella Enteritidis e Typhimurium.

#### B) I danni indiretti da Mancanza di reddito in conseguenza di:

B.1) divieto di movimentazione per istituzione di zona di sorveglianza o protezione a seguito di focolaio di malattia di New Castle.

B.2) abbattimento preventivo di tutti i capi presenti in allevamento per istituzione di zone di sorveglianza o protezione a seguito di focolaio di malattia di New Castle.

Le suddette coperture A) e B) sono prestate con soglia di danno del 20%; tale soglia è calcolata secondo le procedure stabilite dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 13 ottobre 2008, comunicato ed assentito dalla Commissione UE.

C) I danni diretti relativi ai **costi di smaltimento** (comprensivi dei costi di rimozione e distruzione) sostenuti per trasportare e smaltire le carcasse dei capi morti a seguito di epizoozie, sempreché non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali; sono altresì compresi i costi di smaltimento sostenuti a seguito di morte dovuta ad ogni altra causa.

La copertura di cui al punto C) - Costi di smaltimento è prestata senza soglia di danno.

### 2) SOMME ASSICURATE

- Relativamente alla garanzia A) e B) - **danni indiretti da Mancanza di reddito** - le somme assicurate sono calcolate moltiplicando il numero degli elementi presi a riferimento (capi/galline/mq), per il Valore Assicurato Unitario - VAU-, come meglio precisato di seguito:

Tipologia di allevamento		Valore Unitario base per capo/gallina/mq
Avicoli per la produzione di uova da consumo	Fase pollastra	1,61 €/gallina
	In gabbia	3,43 €/gallina
	A terra	3,63 €/gallina
	All'aperto	3,83 €/gallina
Avicoli per la produzione di carne	Biologica	4,13 €/gallina
	Polli, faraone, anatre	23,19 €/mq

	Tacchini, capponi, oche	16,13 €/mq
Allevamenti avicoli con produzione di uova da cova (Parents)	Genere gallus fase pollastra	16,13 €/capo
	Uova da cova in fase deposizione	34,28 €/capo (in base alla produzione annuale di 170 uova per il costo di € 0,20 per uovo)
Allevamenti avicoli con produzione di uova da cova per la riproduzione (Grand Parents)	Genere Gallus fase pollastra	45,37 €/capo
	Uova da cova in fase deposizione	90,74 €/capo (in base alla produzione annuale di 120 uova per il costo di € 0,756 per uovo)

- Relativamente alla garanzia C) - **Costo di smaltimento**, le somme assicurate sono calcolate moltiplicando il VAU di riferimento o quello risultante dall'applicazione delle norme previste dall'art. 9) per il numero degli elementi presi a riferimento (capo/gallina), come meglio precisato nella tabella sottostante.

Il VAU è pari al costo massimo di smaltimento equivalente a:

- relativamente ai costi della rimozione €uro 0,12 per kg per la Produzione Assicurata Unitaria – PAU;
- relativamente ai costi della distruzione €uro 0,08 per kg per la Produzione Assicurata Unitaria – PAU.

Tipologia di allevamento		VAU base unitario		Unità di misura	
		Rimozione	Distruzione		
Avicoli per la produzione di uova da consumo	Genere gallus	Fase pollastra	€ 0,168	€ 0,112	Gallina
		In gabbia	€ 0,360	€ 0,240	Gallina
		A terra	€ 0,420	€ 0,280	Gallina
		All'aperto	€ 0,384	€ 0,256	Gallina
		Biologica	€ 0,432	€ 0,288	Gallina
		Leggeri	€ 0,206	€ 0,112	capo
Avicoli per la produzione di carne	Polli	Medi	€ 0,276	€ 0,184	capo
		Pesanti (da sezionare)	€ 0,468	€ 0,312	capo
		Misti	€ 0,360	€ 0,240	capo
		Femmine	€ 0,960	€ 0,640	capo
	Tacchini	Maschi	€ 2,040	€ 1,360	capo
		Misti	€ 1,800	€ 1,200	capo
		Misti	€ 0,408	€ 0,272	capo
Allevamenti avicoli con produzione di uova da cova	Genere gallus, faraona, anatra	Fase pollastra	€ 0,324	€ 0,216	capo
		Uova da cova in fase di deposizione	€ 0,396	€ 0,264	Riproduttore

(Parents)	Tacchino e oca	Fase pollastra Uova da cova in fase di deposizione	€ 0,516 € 1,020	€ 0,344 € 0,680	Capo Riproduttore
Allevamenti avicoli con produzione di uova da cova per la riproduzione (Grand Parents)	Genere Gallus, faraona, anatra Tacchino e oca	Fase pollastra Uova da cova in fase di deposizione Fase pollastra Uova da cova in fase di deposizione	€ 0,324 € 0,396 € 0,516 € 1,020	€ 0,216 € 0,264 € 0,344 € 0,680	Capo Riproduttore Capo Riproduttore

### 3) INDENNIZZI E LIMITI DI INDENNIZZO

- **Relativamente alle garanzie A1) - danni indiretti da Mancanza di reddito conseguenti al "fermo stalla" e B2) - danni indiretti da mancanza di reddito** in conseguenza di abbattimento preventivo di tutti i capi, l'indennizzo è equivalente al danno effettivo subito, in base alle norme previste dalla relativa Ordinanza Sanitaria, con il limite di una diaria giornaliera per tutta la durata della stessa, purché non superiore a 120 gg., come meglio precisato nello schema sottostante:

Tipologia di allevamento		Diaria giornaliera (capo/gallina/mq)	Durata massima diaria
Avicoli per la produzione di uova da consumo	Fase pollastra	0,0134 € gallina	120
	In gabbia	0,0285 € gallina	120
	A terra	0,0302 € gallina	120
	All'aperto	0,0320 € gallina	120
	Biologica	0,0344 € gallina	120
Avicoli per la produzione di carne	Polli, faraone, anatre	0,1932 € mq.allevamento	120
	Tacchini, capponi, oche	0,1344 € mq.allevamento	120
Allevamenti avicoli con produzione di uova da cova (Parents)	Genere gallus fase pollastra	0,1344 € capo	120
	Uova da cova in fase deposizione	0,2856 € capo	120
Allevamenti avicoli con produzione di uova da cova per la riproduzione (Grand Parents)	Genere Gallus fase pollastra	0,3780 € capo	120
	Uova da cova in fase deposizione	0,7562 € capo	120

- Relativamente alle garanzie A.2) - **danni indiretti da Mancanza di reddito** derivante dall'obbligo di trattamento termico e B.1) - **danni indiretti da Mancanza di reddito** conseguenza di "divieto di movimentazione", l'indennizzo è equivalente al danno effettivo subito, in base alle norme previste dalla relativa Ordinanza Sanitaria, con il limite di una

diaria giornaliera per tutta la durata della stessa, purché non superiore a 180 gg., come meglio precisato nello schema sottostante:

Tipologia di allevamento		Diaria giornaliera (capo/gallina/mq)	Durata massima diaria
Avicoli per la produzione di uova da consumo	Fase pollastra	0,0089 € gallina	180
	In gabbia	0,0191 € gallina	180
	A terra	0,0202 € gallina	180
	All'aperto	0,0213 € gallina	180
Avicoli per la produzione di carne	Biologica	0,0229 € gallina	180
	Polli, faraone, anatre	0,1288 € mq.allevamento	180
Allevamenti avicoli con produzione di uova da cova (Parents)	Tacchini, capponi, oche	0,0896 € mq.allevamento	180
	Genere gallus fase pollastra	0,0896 € capo	180
Allevamenti avicoli con produzione di uova da cova per la riproduzione (Grand Parents)	Uova da cova in fase deposizione	0,1904 € capo	180
	Genere Gallus fase pollastra	0,2521 € capo	180
	Uova da cova in fase deposizione	0,5041 € capo	180

Premesso che la garanzia **C) - Costo di smaltimento** sarà prestata solo a condizione che l'allevamento sia dotato di apposito contenitore refrigerato per lo stoccaggio delle carcasse, il relativo **indennizzo** è determinato sulla base delle corrispondenti fatture, entro i limiti di costo per Kg. previsti dal Piano Assicurativo Agricolo Nazionale vigente nella provincia considerata.

Inoltre, la Società non è obbligata al rimborso di fatture che superino la percentuale della somma assicurata indicata nell'allegato b).

## NORME COMUNI RELATIVE ALLA SEZIONE 4 – AVICOLI

### A) MODALITA' DI ADESIONE

Ad integrazione di quanto previsto all'art.5) - Modalità di adesione - delle "Norme Comuni che regolano le presenti coperture" l'Allevatore dichiara:

- il numero dei capi allevati - se previsto nelle condizioni di polizza - nel periodo assicurativo, così come desumibile dal fascicolo aziendale;
- che nell'allevamento sono effettuate le disinfezioni previste dalle normative vigenti;
- dichiarare che i capannoni dotati di parchetti esterni sono protetti da efficaci reti antipassero.

Allega:

- a) certificazione di provenienza dei capi da allevamenti Indenni da salmonella;
- b) piano di autocontrollo presentato al Servizio Veterinario e da quest'ultimo approvato, così come previsto nei relativi piani di controllo.

#### **B) DECORRENZA DELLE GARANZIE**

Le garanzie risultanti dal certificato sottoscritto dall'Allevatore/Assicurato e trasmesse al broker o alla Compagnia avranno effetto:

- a. dalle ore 24,00 del 3° giorno successivo alla trasmissione, per le garanzie Rimborso spese di smaltimento sempre che sia stato effettuato in precedenza lo svuotamento del cassone refrigerato;
- b. dalle ore 24,00 del 15° giorno successivo alla validazione da parte del Contraente del certificato assicurativo, per le garanzie relative ai danni conseguenti alle Ordinanze Sanitarie, **indipendentemente dalla data di decorrenza indicata sulla richiesta di adesione;**
- c. dalle ore 24,00 del 30° giorno successivo alla validazione da parte del Contraente del certificato assicurativo, **indipendentemente dalla data di decorrenza indicata sulla richiesta di adesione,** per i danni conseguenti alle Ordinanze Sanitarie, relative ad allevamenti posti nelle zone nelle quali negli ultimi 12 mesi si siano verificati focolai di malattie epizootiche, previste nella presente polizza.

#### **C) SCOPERTO** Fermi i limiti previsti all'art. 16 delle "Norme comuni che regolano i sinistri" e nella presente sezione, in caso di danni derivanti da provvedimenti dell'Autorità Sanitaria a seguito di epizoozie indennizzabili, alle somme così calcolate saranno applicati i seguenti ulteriori scoperti:

- 10% sulla somma liquidabile in caso di epizoozie previste nella presente sezione.
- 30% su danno liquidabile nel caso in cui nei dodici mesi precedenti l'adesione alla polizza-convenzione, si sia verificato nella provincia in cui ha sede l'allevamento e/o nei territori circostanti, un focolaio di malattia epizootica prevista nella presente sezione.

#### **D) NORME CHE RIGUARDANO IL CALCOLO DEL PREMIO ANNUO**

A fronte delle garanzie prestate dalla presente sezione della Polizza-Convenzione, si stabiliscono i tassi di cui all'Allegato B), divisi per Provincia, specie ed indirizzo produttivo da applicare al valore assicurato che, nel caso specifico, è rappresentato dalla:

- quantità degli elementi presi a riferimento (capi, fattrici, etc);
- VAU di riferimento o a quello risultante dall'applicazione delle norme previste dall'art. 9);
- numero dei cicli di produzione, se previsti.

## SEZIONE 5 – EQUINI

### 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare:

- A) i **danni diretti** conseguenti ai provvedimenti di **Abbattimento forzoso** dei capi infetti o sospetti di infezione a seguito di positività all'Anemia Infettiva ed Encefalite Equina.

La suddetta copertura è prestata con soglia di danno del 20%; tale soglia è calcolata secondo le procedure stabilite dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 13 ottobre 2008, comunicato ed assentito dalla Commissione UE.

- B) I danni diretti relativi ai **costi di smaltimento** (comprensivi dei costi di rimozione e distruzione) sostenuti per trasportare e smaltire le carcasse dei capi morti a seguito di epizoozie, sempreché non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali; sono altresì compresi i costi di smaltimento sostenuti a seguito di morte dovuta ad ogni altra causa. La presente copertura di cui al punto B) è prestata senza soglia di danno.

### 2) SOMME ASSICURATE, INDENNIZZI E LIMITI DI INDENNIZZO

- Relativamente alla garanzia A) - **Abbattimento Forzoso**, la **somma assicurata** è equivalente al numero dei capi assicurati e regolarmente registrati, moltiplicato il valore medio unitario concordato in:

€	1.988,00	per ogni Cavallo di razza Maremmana
€	1.210,00	per ogni Cavallo di razza Avelignese
€	2.432,00	per ogni Cavallo da tiro pesante
€	1.752,00	per ogni Cavallo di razza Murgese
€	1.218,00	per ogni Asino, Mulò o Bardotto
€	1.477,00	per ogni Cavallo Meticcio

Il relativo **indennizzo** è pari al valore medio, secondo la quotazione ISMEA, al momento del sinistro, di ogni singolo capo, indipendentemente dal valore medio utilizzato per il calcolo del premio, detratto lo scoperto del 30% che deve rimanere a carico dell'allevatore.

- Relativamente alla garanzia B) - Rimborso dei costi di smaltimento, la **somma assicurata** è equivalente al numero dei capi moltiplicato il VAU di riferimento o a quello risultante dall'applicazione delle norme previste dall'art. 9).

Il VAU è pari al costo massimo di smaltimento equivalente a:

### EQUINI

- relativamente ai costi della rimozione €uro 0,91 per kg per la Produzione Assicurata Unitaria – PAU; il VAU di riferimento è pari ad € 174,65;
- relativamente ai costi della distruzione €uro 0,08 per kg per la Produzione Assicurata Unitaria – PAU; il VAU di riferimento è pari ad € 15,35.

**ASINI**

- relativamente ai costi della rimozione €uro 0,91 per kg per la Produzione Assicurata Unitaria – PAU; il VAU di riferimento è pari ad € 183,84;
- relativamente ai costi della distruzione €uro 0,08 per kg per la Produzione Assicurata Unitaria – PAU; il VAU di riferimento è pari ad € 16,16.

L'**indennizzo** è determinato sulla base delle relative fatture con il limite di costo al kg. sopra indicato per le relative province. Resta inteso che il costo di smaltimento non potrà essere superiore a quanto previsto dall'apposito decreto annuo del MIPAAF valido al momento del sinistro.

Inoltre, la Società non è obbligata al rimborso di fatture che superino la percentuale della somma assicurata indicata nell'allegato b).

**NORME COMUNI RELATIVE ALLA SEZIONE 5 – EQUINI****A) DECORRENZA DELLE GARANZIE**

Le garanzie risultanti dal certificato sottoscritto dall'Allevatore/Assicurato e trasmesse al broker o alla Compagnia avranno effetto:

- dalle ore 24,00 del 3° giorno successivo alla trasmissione, per le garanzie Rimborso spese di smaltimento;
- dalle ore 24,00 del 30° giorno successivo alla validazione da parte del Contraente del certificato assicurativo, per le garanzie relative ai danni conseguenti alle Ordinanze Sanitarie, **indipendentemente dalla data di decorrenza indicata sulla richiesta di adesione;**
- dalle ore 24,00 del 60° giorno successivo alla validazione da parte del Contraente del certificato assicurativo, **indipendentemente dalla data di decorrenza indicata sulla richiesta di adesione,** per i danni conseguenti alle Ordinanze Sanitarie, relative ad allevamenti posti nelle zone nelle quali negli ultimi 12 mesi si siano verificati focolai di malattie epizootiche, previste nella presente polizza.

**B) SCOPERTO**

Fermi i limiti previsti nell'art. 16 delle "Norme comuni che regolano i sinistri" e nella presente sezione, in caso di danni derivanti da provvedimenti dell'Autorità Sanitaria a seguito di epizoozie indennizzabili, alle somme - calcolate in base alle suddette norme - sarà applicato un ulteriore scoperto del 20% sul danno liquidabile, qualora l'allevamento si trovi in zona non indenne alle malattie previste nella presente sezione o nella quale si sia verificato, nei 12 mesi precedenti l'adesione alla Polizza-Convenzione, un focolaio delle suddette malattie epizootiche.

**C) NORME CHE RIGUARDANO IL CALCOLO DEL PREMIO ANNUO**

A fronte delle garanzie prestate dalla presente sezione della Polizza-Convenzione, si stabiliscono i tassi di cui all'Allegato B), divisi per Provincia, specie ed indirizzo produttivo da applicare al valore assicurato che, nel caso specifico, è rappresentato da:

- quantità assicurate (capi);
- VAU di riferimento o a quello risultante dall'applicazione delle norme previste dall'art. 9).

## SEZIONE 6 – CUNICOLI

### 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare:

- A) i **danni diretti** conseguenti ai provvedimenti di **Abbattimento forzoso** dei capi infetti o sospetti di infezione a seguito di positività alla Mixomatosi e Malattia Emorragica Virale.
- B) I **danni indiretti da Mancanza di reddito conseguenti** all'abbattimento forzoso di tutti i capi presenti in allevamento - **"Fermo stalla"** - a seguito di focolaio di Mixomatosi e Malattia Emorragica Virale.

Le suddette coperture A) **Danni diretti conseguenti ad "Abbattimento forzoso"** e B) - **danni indiretti da Mancanza di reddito conseguenti al "Fermo stalla"** sono prestate con soglia di danno del 20%; tale soglia è calcolata secondo le procedure stabilite dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 13 ottobre 2008, comunicato ed assentito dalla Commissione UE.

- C) I danni diretti relativi ai **costi di smaltimento** (comprensivi dei costi di rimozione e distruzione) sostenuti per trasportare e smaltire le carcasse dei capi morti a seguito di epizoozie, sempreché non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali; sono altresì compresi i costi di smaltimento sostenuti a seguito di morte dovuta ad ogni altra causa.

La suddetta copertura C) **Costi di smaltimento** è prestata senza soglia di danno.

### 2) SOMME ASSICURATE, INDENNIZZI E LIMITI DI INDENNIZZO

- Relativamente alla garanzia A) - Danni diretti conseguenti al **"Abbattimento forzoso"** la **somma assicurata** è equivalente alle quantità da assicurare – fattrici - per il Valore Assicurato Unitario – VAU – di seguito indicato:

CONIGLI RAZZA LEGGERA	€ 39,00
CONIGLI RAZZA MEDIA	€ 53,00
CONIGLI RAZZA PESANTE	€ 89,00
CONIGLI GRAND PARENTS	€ 161,00

Il relativo **indennizzo** è pari al valore unitario assicurato per il numero dei capi presenti in allevamento al momento del sinistro, detratto lo scoperto del 30% che deve rimanere a carico dell'allevatore.

- Relativamente alla garanzia B) - danni indiretti da Mancanza di reddito conseguenti al **"Fermo stalla"**, la **somma assicurata** è equivalente:

Relativamente agli **allevamenti a ciclo aperto o chiuso**, al numero dei fori parto per il valore del singolo foro parto concordato in € 25,00.

Il relativo **indennizzo** è equivalente al danno effettivo subito, in base alle norme previste dalla relativa Ordinanza Sanitaria, con il limite di una diaria giornaliera per "foro parto" e per tutta la durata della stessa, purché non superiore a 180 gg., pari a €uro 0,139.

Relativamente agli **allevamenti da ingrasso** è equivalente al numero dei capi presenti in allevamento per il Valore Assicurato Unitario – VAU – concordato in € 3,40.

Il relativo **indennizzo** è equivalente al danno effettivo subito, in base alle norme previste dalla relativa Ordinanza Sanitaria, con il limite di una diaria giornaliera per capo e per tutta la durata della stessa, purché non superiore a 180 gg., pari a €uro 0,019.

- Relativamente alla garanzia C) - **Rimborso dei costi di smaltimento**, la **somma assicurata** è equivalente:

per gli **allevamenti a ciclo aperto o chiuso**, al numero delle fattrici per il Valore Assicurato Unitario (VAU) di riferimento o a quello risultante dall'applicazione delle norme previste dall'art. 9):

- relativamente ai costi della rimozione €uro 0,12 per kg per la Produzione Assicurata Unitaria – PAU; il VAU di riferimento è pari ad € 12,24;
- relativamente ai costi della distruzione €uro 0,08 per kg per la Produzione Assicurata Unitaria – PAU; il VAU di riferimento è pari ad € 8,16;

per gli **allevamenti con indirizzo produttivo da carne**, al numero dei capi presenti in allevamento per il Valore Assicurato Unitario (VAU) di riferimento o a quello risultante dall'applicazione delle norme previste dall'art. 9):

- relativamente ai costi della rimozione €uro 0,12 per kg per la Produzione Assicurata Unitaria – PAU di ogni singolo capo; il VAU di riferimento è pari ad € 0,13;
- relativamente ai costi della distruzione €uro 0,08 per kg per la Produzione Assicurata Unitaria – PAU di ogni singolo capo; il VAU di riferimento è pari ad € 0,09;

L'**indennizzo** è determinato sulla base delle fatture con il limite di costo al kg. sopra indicato, per le relative province. Resta inteso che il costo di smaltimento non potrà essere superiore a quanto previsto dall'apposito decreto annuo del MIPAAF valido al momento del sinistro.

Inoltre, la Società non è obbligata al rimborso di fatture che superino la percentuale della somma assicurata indicata nell'allegato b).

**NORME COMUNI RELATIVE ALLA SEZIONE 6 – CUNICOLI****A) MODALITA' DI ADESIONE**

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 5) - Modalità di adesione delle Norme comuni che regolano le presenti coperture l'Allevatore dichiara- anche in base all'art 9 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" che nell'allevamento sono effettuate le disinfezioni previste dalle normative vigenti nonché somministrati i vaccini previsti ed i relativi richiami.

**B) DECORRENZA DELLE GARANZIE**

Le garanzie risultanti dal certificato sottoscritto dall'Allevatore/Assicurato e trasmesse al broker o alla Compagnia avranno effetto da:

- a. dalle ore 24,00 del 3° giorno successivo alla trasmissione, per le garanzie Rimborso spese di smaltimento sempre che sia stato effettuato in precedenza lo svuotamento del cassone refrigerato;
- b. dalle ore 24,00 del 15° giorno successivo alla validazione da parte del Contraente del certificato assicurativo, per le garanzie relative ai danni conseguenti alle Ordinanze Sanitarie, **indipendentemente dalla data di decorrenza indicata sulla richiesta di adesione;**
- c. dalle ore 24,00 del 30° giorno successivo alla validazione da parte del Contraente del certificato assicurativo, **indipendentemente dalla data di decorrenza indicata sulla richiesta di adesione,** per i danni conseguenti alle Ordinanze Sanitarie, relative ad allevamenti posti nelle zone nelle quali negli ultimi 12 mesi si siano verificati focolai di malattie epizootiche, previste nella presente polizza.

**C) SCOPERTO**

Fermi i limiti previsti nell'art. 16 delle "Norme comuni che regolano i sinistri" e nella presente sezione, in caso di danni derivanti da provvedimenti dell'Autorità Sanitaria a seguito di epizoozie indennizzabili, alle somme - calcolate in base alle suddette norme - sarà applicato un ulteriore scoperto del 30% sul danno liquidabile, qualora l'allevamento si trovi in zona non indenne o nella quale si sia verificato, nei 12 mesi precedenti l'adesione alla Polizza-Convenzione, un focolaio di malattia epizootica prevista nella presente sezione.

**D) NORME CHE RIGUARDANO IL CALCOLO DEL PREMIO ANNUO**

A fronte delle garanzie prestate dalla presente sezione della Polizza-Convenzione, si stabiliscono i tassi, di cui all'Allegato B), divisi per Provincia, Specie ed Indirizzo produttivo da applicare al valore assicurato che, nel caso specifico, è rappresentato da:

- quantità assicurate (capi o fattrici);
- VAU di riferimento o a quello risultante dall'applicazione delle norme previste dall'art. 9);
- numero dei cicli di produzione, se previsti.


IL CONTRAENTE

Condifesa Verona

CODIVE

Il Presidente

Bene Assicurazioni S.p.A.



## DICHIARAZIONE

Ad ogni effetto di legge nonché ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

“Norme che regolano i rapporti fra i contraenti”:

Art. 3	Soggetti che possono aderire e termini per la richiesta di Adesione;
Art. 5	Sospensione della copertura;
Art. 6	Termine per la comunicazione di irregolarità nella compilazione della richiesta di adesione;

“Norme comuni che regolano le presenti coperture”:

Art. 2	Esclusioni;
Art. 3	Decorrenza e durata delle coperture;
Art. 4	Decorrenza delle garanzie;
Art. 6	Obblighi dell'Assicurato;
Art. 9	Norme per il calcolo del premio dello “smaltimento delle carcasse”;
Art. 12	Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro;
Art. 13	Decadenza dall'indennizzo;
Art. 14	Scoperto;
Art. 16	Limiti di indennizzo;
Art. 17	Clausola Arbitrale Irrituale;
Art. 18	Pagamento dell'indennizzo;

“Norme particolari”:

Sezione 1/1, 1/2 e 1/3 art. 2 Somme assicurate, indennizzi e limiti di indennizzo

“Norme comuni” di cui alla sezione 1:

Art. A	Decorrenza delle garanzie;
Art. B	Scoperto;
Sezione 2	art. 2 Somme assicurate e relativi indennizzi

“Norme comuni” di cui alla sezione 2:

Art. A	Decorrenza delle garanzie;
Art. B	Scoperto;
Art. C	Limite di indennizzo;

Sezione 3 art. 2 Somme assicurate, indennizzi e limiti di indennizzo

“Norme comuni” di cui alla sezione 3:

Art. A Decorrenza delle garanzie;

Art. B Esclusioni;

Art. C Scoperto;

Sezione 4 art. 3 Indennizzi e limiti di indennizzo

“Norme comuni” di cui alla sezione 4:

Art. A Modalità di adesione;

Art. B Decorrenza delle garanzie;

Art. C Scoperto;

Sezione 5 art. 2 Somme assicurate, indennizzi e limiti di indennizzo

“Norme comuni” di cui alla sezione 5:

Art. A Decorrenza delle garanzie;

Art. B Scoperto;

Sezione 6 art. 2 Somme assicurate, indennizzi e limiti di indennizzo

“Norme comuni” di cui alla sezione 6:

Art. A Modalità di adesione;

Art. B Decorrenza delle garanzie;

Art. C Scoperto;

IL CONTRAENTE

Condifesa Verona

COLORE

Il Presidente

Bene Assicurazioni S.p.A.

*[Firma]*